

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 ottobre 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 ottobre 2026, n. 175.

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti. (26G00195) Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 176.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. (26G00191) Pag. 2

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 settembre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Ronco Biellese e nomina del commissario straordinario. (26A05158). Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 settembre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Monte San Giovanni Campano e nomina del commissario straordinario. (26A05159). Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 settembre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Longone Sabino e nomina del commissario straordinario. (26A05160). Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 22 luglio 2026.

Integrazione al decreto 17 luglio 2026, relativo alla ripartizione della quota residua nazionale di cattura di tonno rosso anno 2025. (26A05222) . Pag. 16



DECRETO 30 luglio 2026.

Seconda integrazione al decreto 17 luglio 2026, relativo alla ripartizione della quota residua nazionale di cattura di tonno rosso anno 2025. (26A05223) Pag. 22

DECRETO 30 settembre 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 15 e il 20 luglio 2026. (26A05266) Pag. 24

DECRETO 30 settembre 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 17 luglio 2026. (26A05267) Pag. 25

DECRETO 30 settembre 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto il 2 giugno 2026. (26A05268) Pag. 26

**Ministero dell'istruzione
e del merito**

DECRETO 14 maggio 2026.

Disciplina del sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni, per la validazione dei percorsi di durata quadriennale di istruzione e formazione professionale nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale. (26A05161) Pag. 26

Ministero della difesa

DECRETO 11 settembre 2026.

Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa. (26A05221) Pag. 32

Ministero della salute

DECRETO 17 settembre 2026.

Ripartizione tra le regioni della somma di 15 milioni di euro in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. (26A05347) Pag. 33

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 28 agosto 2026.

Modifiche e integrazioni al decreto 11 maggio 2016, concernente l'istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. (26A05163) Pag. 36

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 4 agosto 2026.

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Vercelli. Galleria di base del Brennero infrastruttura strategica di interesse nazionale (articolo 1 della legge n. 443 del 2001) - Approvazione avvio quinto lotto costruttivo e nuovo limite di spesa dell'opera (CUP I41J05000020005). (Delibera n. 27/2026). (26A05224) Pag. 40

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

PROVVEDIMENTO 22 settembre 2026.

Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27. (Regolamento n. 59/2026). (26A05162) Pag. 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Colecalciferolo EG Stada Italia». (26A05225) Pag. 51

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Vibon». (26A05226) Pag. 52

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Anorsia» (26A05227) Pag. 53

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di exemestane, «Inibarix» (26A05228) Pag. 54

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metronidazolo, «Metronidazolo Kabi». (26A05229) Pag. 54

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di filgrastim (fattore umano ricombinante metionilato stimolante le colonie granulocitarie), «Granulokin». (26A05230) Pag. 55



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi, «Balik». (26A05231) Pag. 55

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di abiraterone, «Abiraterone Sun». (26A05232) Pag. 56

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di flurbiprofene, «Benactivdol Gola» e «Benactivdol-med». (26A05233) Pag. 56

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acetilsalicilato di D,L-lisina, «Cardirene». (26A05234) Pag. 57

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare della denominazione di origine protetta (DOP) dei prodotti agricoli «Mela Val di Non», ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e del decreto 22 dicembre 2025. (26A05148) Pag. 57

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M. 19 MARZO 2026
«UEFA EURO 2032»

Autorizzazione unica, sul progetto presentato dalla società proponente «A.S. Roma S.r.l.», relativo alla realizzazione e gestione di un nuovo stadio di calcio nell'area di Pietralata, in Roma. (26A05264) Pag. 57





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 ottobre 2026, n. 175.

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Iniziative culturali e celebrazioni

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra.

2. Le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono prevedere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Viso, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 737):

Presentato dalla Senatrice Daisy Pirovano (Lega) e altri il 29 maggio 2023 Assegnato alla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 5 luglio 2023, con il parere delle Commissioni 3^a (Affari esteri e difesa), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Nuovamente assegnato alla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede deliberante, il 22 febbraio 2024, con il parere delle Commissioni 3^a (Affari esteri e difesa), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede redigente, il 27 settembre 2023, il 4 e il 17 ottobre 2023.

Esaminato e approvato dalla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede deliberante, il 14 maggio 2024.

Camera dei deputati (atto n. 1886):

Assegnato alla Commissione XII (Affari sociali), in sede referente, il 29 maggio 2024, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e VII (Cultura, Scienza e Istruzione).

Esaminato dalla Commissione XII (Affari sociali), in sede referente, il 26 febbraio 2025, il 26 marzo 2025, il 26 marzo 2026, il 1° aprile 2026 e il 17 giugno 2026.

Trasferito di sede da referente in legislativa il 1° ottobre 2026.

Esaminato e approvato dalla Commissione XII (Affari sociali), in sede legislativa, il 1° ottobre 2026.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblica-



zioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1949, n. 124.

26G00195

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2026, n. 176.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025» e, in particolare, l'articolo 4;

Vista la direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828;

Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere;

Visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004;

Vista la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni;

Visto il regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013;

Vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE;

Visto il regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione;

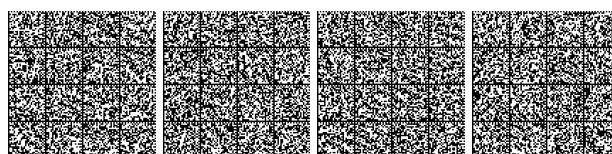
Visto il regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione;

Vista la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE;

Visto il regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione;



Visto il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;

Visto il regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE;

Vista la direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica l'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni»;

Visto il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE»;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte IV, dopo il titolo II è inserito il seguente:
«Titolo II-bis

DELLA RIPARAZIONE DEI BENI

Art. 127-bis (Ambito di applicazione). — 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell'articolo 133.

2. Gli articoli 127-*quinquies* e 127-*sexies* si applicano esclusivamente ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-*decies* al presente codice prevedono specifiche di riparabilità.

3. Restano impregiudicate le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142.

Art. 127-ter (Definizioni). — 1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) riparatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori;

c) riparazione: la riparazione quale definita all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;



d) venditore: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 128, comma 2, lettera c);

e) fabbricante: il fabbricante quale definito all'articolo 2, punto 42), del regolamento (UE) 2024/1781;

f) rappresentante autorizzato: il rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 2, punto 43), del regolamento (UE) 2024/1781;

g) importatore: l'importatore quale definito all'articolo 2, punto 44), del regolamento (UE) 2024/1781;

h) distributore: il distributore quale definito all'articolo 2, punto 45), del regolamento (UE) 2024/1781;

i) bene:

1) qualsiasi bene mobile materiale, ad eccezione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica;

2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;

l) ricondizionamento: il ricondizionamento quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2024/1781;

m) specifiche di riparabilità: le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-*decies* al presente codice che permettono di riparare un bene, comprese le specifiche per aumentare la facilità di smontaggio e specifiche riguardanti l'accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o componenti specifici dei beni;

n) supporto durevole: lo strumento di cui all'articolo 128, comma 2, lettera m).

Art. 127-*quater* (Modulo europeo di informazioni sulla riparazione). — 1. I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato II-*novies* al presente codice. Il modulo è fornito su un supporto durevole, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione.

2. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito gratuitamente.

3. In deroga al comma 2, quando è necessario un servizio di diagnostica, compreso un esame fisico o a distanza, per individuare la natura del difetto, il tipo di riparazione e per stimare il prezzo della riparazione, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari di tale servizio. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48, 49, 49-*bis*, 50 e 51, il riparatore informa il consumatore dei costi del servizio di diagnostica.

4. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione specifica, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni di riparazione seguenti:

a) l'identità del riparatore;

b) l'indirizzo geografico dove il riparatore è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, qualsiasi altro mezzo di

comunicazione elettronica che consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in maniera rapida, efficiente e accessibile;

c) il bene da riparare;

d) la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta;

e) il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione;

f) il tempo necessario per completare la riparazione;

g) la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea;

h) il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione;

i) se del caso, la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto, offerti dal riparatore e gli eventuali costi dettagliati a carico del consumatore per tali servizi;

l) il periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione;

m) se del caso, informazioni supplementari.

5. Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di trenta giorni dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore. Il riparatore e il consumatore possono concordare un periodo di validità più lungo per il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Se il consumatore accetta, entro il periodo di validità, le condizioni definite nel modulo, il riparatore esegue il servizio di riparazione conformemente a tali condizioni.

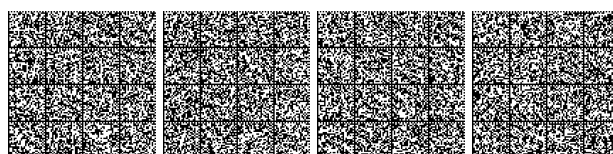
6. Se il riparatore non esegue il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di riparazione di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 18 a 27 del presente codice e dall'articolo 1469-*bis* del codice civile, il consumatore ha diritto al rimborso degli eventuali costi sostenuti per il servizio di diagnostica.

7. Si considera che il riparatore che ha fornito al consumatore un modulo europeo di informazioni sulla riparazione completo e accurato ha adempiuto gli obblighi di informazione riguardanti:

a) le caratteristiche principali del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, lettera a), del presente codice e all'articolo 31, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'identità e le informazioni di contatto del riparatore, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera b), e 49, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

c) il prezzo, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera c), e 49, comma 1, lettera e), del presente codice, e all'articolo 31, comma 1, lettera i), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;



d) le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera d), e 49, comma 1, lettera g), del presente codice.

Art. 127-*quinquies* (Obbligo di riparazione). —

1. Su richiesta del consumatore, il fabbricante ripara i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-*decies* al presente codice prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni se la riparazione è impossibile. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il fabbricante può affidare la riparazione ad un soggetto terzo.

2. La riparazione di cui al comma 1 è effettuata alle condizioni seguenti:

a) è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;

b) è eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, lo riceve o ne ottiene l'accesso da parte del consumatore;

c) il fabbricante può fornire al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione da restituire;

d) nei casi in cui la riparazione è impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato.

3. Se il fabbricante obbligato alla riparazione ai sensi del comma 1 è stabilito al di fuori dell'Unione europea, all'obbligo adempie il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea. Se il fabbricante non ha un rappresentante autorizzato nell'Unione europea, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Se non vi è alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore possono affidare a terzi la riparazione.

4. I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-*decies* offrono tali parti di ricambio e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione.

5. I fabbricanti o, se del caso, i rappresentanti autorizzati, gli importatori o i distributori soggetti all'obbligo di riparazione a norma del presente articolo garantiscono che i consumatori possano accedere, tramite un sito *web* ad accesso libero, a informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-*decies*.

6. I fabbricanti non adottano alcuna clausola contrattuale o tecnologia *hardware* o *software* che impedisce la riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-*decies*, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a norma del diritto dell'Unione europea e nazionale. I fabbricanti, in particolare, non impediscono l'uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali, di seconda mano, compatibili o ottenute dalla stampa 3D se tali parti di ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto

dell'Unione europea o nazionale, quali i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti, o alle norme in materia di proprietà intellettuale. Il presente comma non pregiudica gli specifici requisiti di cui agli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-*decies* né le disposizioni del diritto dell'Unione europea o nazionale in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

7. I fabbricanti non rifiutano di riparare i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-*decies* per il solo fatto che altri riparatori o altre persone hanno eseguito una riparazione precedente.

8. Fatto salvo l'obbligo di riparazione stabilito dal presente articolo, i consumatori possono rivolgersi a qualsiasi riparatore di loro scelta per la riparazione.

Art. 127-*sexies* (Informazioni sull'obbligo di riparazione). — 1. Il fabbricante o, se del caso, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore mettono a disposizione gratuitamente, almeno per l'intera durata dell'obbligo di riparazione di cui all'articolo 127-*quinquies*, le informazioni sui loro servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.

Art. 127-*septies* (Sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione). — 1. Alla sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, istituita a seguito dell'attivazione della piattaforma *online* europea da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 7 della citata direttiva, possono registrarsi i riparatori, i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

2. L'utilizzo della sezione nazionale di cui al comma 1 è gratuito per i consumatori.

Art. 127-*octies* (Punto di contatto nazionale). — 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale punto di contatto con la Commissione europea per la sezione nazionale di cui all'articolo 127-*septies*.

2. Il punto di contatto nazionale di cui al comma 1 è incaricato di fornire l'accesso alla sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Inoltre, assiste la Commissione europea per quanto riguarda il funzionamento della sezione nazionale della piattaforma *online* europea. Il punto di contatto nazionale esercita altresì il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale, al fine di rilevare, identificare e rimuovere le informazioni non valide, in conformità al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale.

Art. 127-*novies* (Informazioni ai consumatori). — 1. Nei siti *internet* istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché nel portale *online* del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, sono pubblicate apposite sezioni riguardanti i diritti dei consumatori previsti dal presente titolo e dagli articoli



129, 133, 135-bis e 135-ter, e i mezzi per far valere tali diritti, nonché il *link* alla sezione nazionale della piattaforma europea. La sezione nazionale e le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili anche attraverso gli eventuali ulteriori siti *web* nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018.

Art. 127-decies (*Carattere imperativo delle disposizioni*). — 1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente titolo, è nullo ogni patto che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle disposizioni del presente titolo oppure vi deroghi o ne modifichi gli effetti. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Il riparatore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo.

Art. 127-undecies (*Sanzioni*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato ovvero violi le disposizioni di cui al titolo III della parte II, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 5.000 a euro 50.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'autore.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

6. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente titolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento ad apposito fondo del bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy per la realizzazione di iniziative volte a favorire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies.»;

b) all'articolo 129, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'am-

bito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.»;

c) all'articolo 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Se, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi.»;

d) all'articolo 135-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché in merito all'eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all'articolo 133, comma 1-bis.»;

e) all'articolo 135-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:

a) a titolo gratuito;

b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità;

c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene. Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, da restituire. Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.»;

f) dopo l'articolo 135 *vicies-ter* è inserito il seguente:

«Art. 135 *vicies-quater* (*Sanzioni*). — 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.

2. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.»;

g) all'articolo 144-bis, comma 1, la lettera c) è abrogata;

h) all'allegato II-septies, dopo il numero 68) è aggiunto il seguente:

«(69) Articoli da 127-bis a 127-undecies, 129, 133, 135-bis, 135-ter e 135 *vicies-quater* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,



recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.»;

i) dopo l'allegato II-*octies* sono aggiunti gli allegati II-*novies* e II-*decies*, rispettivamente di cui agli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2.

Osservatorio nazionale sulla riparazione

1. Allo scopo di promuovere la conoscenza del settore della riparazione dei beni acquistati dai consumatori, di monitorare i relativi andamenti e di agevolare il coordinamento tra gli attori sociali e istituzionali nel monitoraggio degli effetti del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al riesame della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, di cui all'articolo 19 della medesima direttiva, l'Osservatorio nazionale sulla riparazione, di seguito denominato «Osservatorio».

2. All'Osservatorio sono invitati a partecipare i rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Unione delle Camere di commercio, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nonché fino a tre rappresentanti designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative dell'artigianato e della piccola e media impresa, fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore della distribuzione moderna organizzata e fino a tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore della produzione industriale e manifatturiero. Possono essere, altresì, invitati altri soggetti rappresentativi del settore della riparazione.

3. L'Osservatorio si riunisce almeno una volta l'anno e il Ministero delle imprese e del made in Italy ne cura la segreteria.

4. L'Osservatorio ha il compito di:

a) raccogliere i dati sulla consistenza del settore della riparazione e sulle relative tendenze anche con riferimento agli effetti del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;

b) raccogliere i dati sulle maggiori criticità riscontrate dai consumatori e dalle imprese con riferimento alla riparazione dei beni;

c) analizzare e monitorare le buone pratiche in materia di riparazione dei beni acquistati dai consumatori, contribuendo a promuoverne la diffusione.

5. Dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio, da parte dei componenti e degli eventuali sostituti non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche apportate dall'articolo 1 del presente decreto agli articoli 129, 133, 135-*bis* e 135-*ter* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano ai contratti conclusi a decorrere dal 31 luglio 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è stabilito l'adeguamento dell'allegato II-*decies* al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, alle modifiche dell'allegato II alla direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

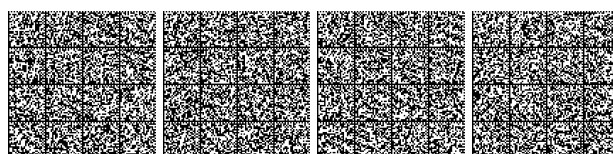
URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



ALLEGATO A

(articolo 1, comma 1, lettera i)

«ALLEGATO II-novies

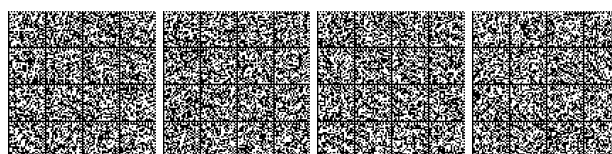
(articolo 127-quater)

MODULO EUROPEO DI INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE**Parte I****Identità e dati di contatto del riparatore che presta il servizio di riparazione**

Riparatore	[Identità]
Indirizzo	[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare]
Numero di telefono	
Indirizzo di posta elettronica	
Se forniti dal riparatore, altri mezzi di comunicazione online che consentono al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in modo rapido ed efficiente	

Parte II**Informazioni sul servizio di riparazione**

Bene da riparare	[Identificazione del bene]
Natura del difetto	[Descrizione del difetto]
Tipo di riparazione proposta	[Tipo di misure che saranno prese per riparare il difetto]
Prezzo della riparazione o, se non può essere calcolato, metodo di calcolo applicabile e prezzo massimo della riparazione	[L'importo totale o, se non è possibile determinarlo, il metodo di calcolo e il prezzo massimo per il servizio di riparazione, in EUR/valuta nazionale]
Tempo previsto per completare la riparazione	[Termine in giorni entro il quale il riparatore si impegna a eseguire il servizio]
Disponibilità di beni sostitutivi temporanei	[Per «bene sostitutivo temporaneo» si intende un bene equivalente che il consumatore riceve e può



	usare durante il periodo di riparazione; il riparatore deve indicare «Sì» o «No»]
In caso affermativo, indicare gli eventuali costi corrispondenti:	[in EUR/valuta nazionale]
Luogo di consegna del bene	[Il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione]
Se applicabile, la disponibilità di servizi accessori	[Indicare se e in quale misura sono offerti servizi accessori, come la rimozione, l'installazione e il trasporto, o «Nessuno» se non sono offerti servizi accessori per la riparazione interessata]
In caso affermativo, indicare gli eventuali costi corrispondenti:	[In EUR/valuta nazionale, per servizio offerto]
Periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione	[Periodo di validità di almeno 30 giorni]
Se del caso, informazioni supplementari	

Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al riparatore e devono essere sostituite con le informazioni corrispondenti.»

ALLEGATO B

(articolo 1, comma 1, lettera i)

«Allegato II-decies

(articolo 127-bis)

Elenco degli atti giuridici che stabiliscono specifiche di riparabilità

1. Per le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione;
2. Per le lavastoviglie per uso domestico, regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione;
3. Per gli apparecchi di refrigerazione, regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione;
4. Per i display elettronici, regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione;
5. Per le apparecchiature di saldatura, regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione;
6. Per gli aspirapolvere, regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione;
7. Per i server e prodotti di archiviazione dati, regolamento (UE) 2019/424 della Commissione;
8. Per telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet, regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione;
9. Per le asciugabiancheria per uso domestico, regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione;
10. Per i beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri, regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio
11. Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico, regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione.»



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 76 Cost.:

«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con

competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;



c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.

Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 17 marzo 2026, n. 36 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2026:

«Art. 4 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828*). — 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) definire le modalità con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunità per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale;

b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma online europea, di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799, incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale;

c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;

d) individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino alla quota massima del 50 per cento per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/1799;

e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;

f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— La direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 è pubblicata nella G.U.U.E. 10 luglio 2024, serie L.

— La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») è pubblicata nella G.U.E.E. 17 luglio 2000, serie L. 178/1.

— La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, serie L. 376/36.

— Il regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dell'aspirapolvere è pubblicato nella G.U.U.E. 13 luglio 2013, serie L. 192/24.



— Il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2017, serie L 345/1.

— La direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni è pubblicata nella G.U.U.E. 9 luglio 2018, serie L 173/25.

— Il regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 è pubblicato nella G.U.U.E. 18 marzo 2019, serie L 74/46.

— La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 22 maggio 2019 Serie L 136/28.

— Il regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicato nella G.U.U.E. 25 ottobre 2019, serie L 272/121.

— Il regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, serie L 315/187.

— Il regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, serie L 315/241.

— Il regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, serie L 315/267.

— Il regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 5 dicembre 2019, serie L 315/285.

— La direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2020, serie L 409/1.

— Il regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione, del 16 giugno 2023, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 31 agosto 2023, serie L 214/47.

— Il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 28 luglio 2023, serie L 191/1.

— Il regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 22 novembre 2023, serie L.

— Il regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione

ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 19 aprile 2024, serie L.

— Il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2024, serie L.

— La direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica l'allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati è pubblicata nella G.U.U.E. 20 aprile 2026, serie L.

— Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005.

— Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2010.

— Il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 271 del 30 ottobre 2020.

— Il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 281 del 25 novembre 2021.

— Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 70 del 23 marzo 2023.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 129, 133, 135-bis, 135-ter e 144-bis, comma 1, del citato decreto 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente decreto:

«Art. 129 (*Conformità dei beni al contratto*). — 1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132.

2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:

a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;

b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;

c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita; e

d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.

3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;



b) ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;

c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e,

d) *essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.*».

«Art. 133 (Responsabilità del venditore). — 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.

1-bis. *Se, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi.*

2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.

3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis.

4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.».

«Art. 135-bis (Rimedi). — 1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.

2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:

a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;

b) l'entità del difetto di conformità; e

c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

2-bis. *Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché in merito all'eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all'articolo 133, comma 1-bis.*

3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-quater nel caso in cui:

a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;

b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;

c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure

d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.

6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.».

«Art. 135-ter (Riparazione o sostituzione). — 1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:

a) a titolo gratuito;

b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità;

c) *senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene. Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, da restituire. Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.*

2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese.

3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l'obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l'obbligo di sostenere le spese di rimozione o installazione.

4. Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.».

«Art. 144-bis (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). — 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, in materia di:

a);

b);

c) (Abrogata);

d);

e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;

f);

g);

h) contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.

Omissis.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al decreto 6 settembre 2005, n. 206, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, si vedano le note alle premesse.

26G00191



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 settembre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Ronco Biellese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ronco Biellese (Biella);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 14 luglio 2026, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ronco Biellese (Biella) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Michele Basilicata è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ronco Biellese (Biella) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Celestino Lanza.

Il citato amministratore, in data 14 luglio 2026, ha rassegnato le dimissioni dalla carica, e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Biella ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 4 agosto 2026.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ronco Biellese (Biella) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Michele Basilicata, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 3 settembre 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A05158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 settembre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Monte San Giovanni Campano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Tarricone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monte San Giovanni Campano (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 luglio 2026.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 28 luglio 2026.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Tarricone, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 3 settembre 2026

Il Ministro: PIANTEDOSI

26A05159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 settembre 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Longone Sabino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Longone Sabino (Rieti);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Longone Sabino (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Caterina De Mutiis è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Longone Sabino (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 luglio 2026, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Rieti, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 30 luglio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Longone Sabino (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Caterina De Mutiis, viceprefetto aggiunto in servizio presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Roma, 3 settembre 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A05160



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 luglio 2026.

Integrazione al decreto 17 luglio 2026, relativo alla ripartizione della quota residua nazionale di cattura di tonno rosso anno 2025.

LA DIRETTRICE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ed in particolare l'art. 7 «Obiettivi delle organizzazioni di produttori»;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 238/1 del 27 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627;

Visto il regolamento (UE) 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;

Vista la raccomandazione ICCAT n. 25-04, che abroga e sostituisce la raccomandazione ICCAT n. 22-08 concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;

Visto il Piano annuale di pesca e di capacità (2026) trasmesso alla Commissione europea il 30 gennaio 2026 con il quale l'amministrazione, in ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2026, ha richiesto, nel rispetto degli obblighi sovranazionali, la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili in ciascuno dei settori professionali già riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2025;

Visto il regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), che ha modernizzato il settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012) recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;



Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2026, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Romito Graziella l'incarico di direttrice generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, registrato dalla Corte dei conti al n. 137 del 3 febbraio 2026;

Visto il decreto direttoriale dell'8 ottobre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Roberto Nepomuceno l'incarico di Direttore dell'ufficio dirigenziale non generale PEMAC III della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 850 del 19 ottobre 2024 e dalla Corte dei conti al n. 1522 del 29 ottobre 2024;

Visto che con il regolamento UE 2026/249 che fissa per il 2026, il 2027 e il 2028 la possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, l'Unione europea assegna allo Stato italiano, sulla base della risorsa costituita dal tonno rosso, una quota di prelievo e che lo Stato a sua volta la ripartisce tra i sistemi di pesca, e tra questi alle imbarcazioni ad essi afferenti;

Visto il regolamento (UE) 2026/786 del Consiglio del 30 marzo 2026 che modifica il regolamento (UE) 2026/249 che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) 2026/1547 del Consiglio del 1° luglio 2026 che modifica il regolamento (UE) 2026/249 che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione;

Vista la tabella 12 (1) del regolamento UE n. 1547/2026 del 1° luglio 2026 che ridetermina per l'anno in corso la quota complessiva di Tonno Rosso assegnata all'Italia in 6.534,98 t e pertanto sono disponibili ulteriori quote da assegnare in aggiunta a quanto disposto dal d.d. n. 156886 del 1° aprile 2026 Campagna di pesca del tonno rosso - triennio 2026, 2027 e 2028 e dal d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026 relativo alla «Ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025»;

Visto il d.d. n. 156886 del 1° aprile 2026 Campagna di pesca del tonno rosso - triennio 2026, 2027 e 2028;

Visto il d.d. n. 242097 del 20 maggio 2026 di recepimento dell'accordo transattivo prot. n. 0689195 del 22 dicembre 2025 in esecuzione delle sentenze n. 03823/2025 (reg. ric. 13191/2023) e n. 03822/2025 (reg. ric. 13196/2023), del 20 febbraio 2025 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, relativi alla Campagna tonno rosso anno 2023;

Visto il d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026 relativo alla «Ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025»;

Visto il d.d. n. 0322105 del 2 luglio 2026 «Campagna di pesca del tonno rosso Anno 2026 - Integrazione delle disposizioni per la campagna di pesca 2026»;

Considerato che il regolamento n. 1380/2013, art. 17, stabilisce che in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo sociali;

Tenuto conto del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627, secondo cui gli Stati membri dovrebbero compiere ulteriori sforzi per garantire una distribuzione equa e trasparente delle possibilità di pesca tra le flotte su piccola scala, le flotte artigianali e le flotte più grandi, coerentemente con gli obblighi previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Tenuto conto che dal documento di lavoro della commissione sulla valutazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sulla Politica comune della pesca SWD (2026)120 del 30 aprile 2026 emerge un problema di sostenibilità sociale del settore a causa, tra l'altro, di un basso ricambio generazionale;

Ritenuto che ogni ipotesi di trasferimento di quote relativo alla Campagna di pesca del tonno rosso per il 2026 non costituisce alcun titolo per le future campagne a favore del cessionario delle quote;

Considerato che l'art. 2 del decreto direttoriale n. 0304841 del 24 giugno 2026 ha previsto che i giovani imprenditori ittici, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 4/2012, le cui unità da pesca sono autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) o dell'adalunga (ALB) e la cui lunghezza fuori tutto sia superiore ai 12 m e inferiore o uguale a 24 m, possono fare istanza di assegnazione di una quota individuale di cattura di tonno rosso pari a 5 tonnellate per unità da pesca;

Tenuto conto che la quota assegnata ai sensi dell'art. 1 del d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026 alla misura dei giovani pari a 100 tonnellate, è stata incrementata con il d.d. n. 350909 del 17 luglio 2026 di ulteriori 20 t;



Considerato che l'art. 3 del decreto direttoriale n. 0304841 del 24 giugno 2026 ha previsto che le unità autorizzate per le campagne di pesca 2026 individuate alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto direttoriale 1° aprile 2026, n. 156886, possono presentare domanda di una quota aggiuntiva di tonno rosso pari a 0,5 t;

Considerato che la quota assegnata ai sensi dell'art. 1 del d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026 alla Piccola pesca costiera SSCF-A e SSCF - B pari a 90 tonnellate è stata incrementata con il d.d. n. 350909 del 17 luglio 2026 di ulteriori 19,5;

Visti gli esiti dell'istruttoria delle domande pervenute a valere sull'art. 2 e art. 3 del decreto direttoriale n. 0304841 del 24 giugno 2026, riportati nella nota protocollo n. 0347644 del 16 luglio 2026 e nella nota integrativa n. 0358774 del 22 luglio 2026;

Visto il d.d. n. 350909 del 17 luglio 2026 concernente la ripartizione della quota residua nazionale di cattura di tonno rosso anno 2025 ai sensi dell'art. 2 del decreto direttoriale n. 0304841 del 24 giugno 2026;

Tenuto conto che, a seguito del supplemento istruttorio svolto in autotutela, è emerso che per mero errore materiale, le imbarcazioni numero UE 25574 e UE 3850 sono state escluse dall'elenco delle imbarcazioni ammissibili alla misura per i giovani di cui all'art. 2 del d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026;

Tenuto conto che, a seguito del supplemento istruttorio svolto in autotutela, è emerso che per mero errore materiale le imbarcazioni UE 9509, UE 27802 sono state escluse dall'elenco delle imbarcazioni ammissibili alla misura piccola pesca costiera di cui all'art. 3 del d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026;

Considerata la disponibilità di 11 t che consente di soddisfare le richieste di tutte le imbarcazioni ammissibili alle misure di cui agli articoli 2 e 3 del d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025

1. Alla misura per i giovani di cui all'art. 1 del d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026 sono assegnate 10 tonnellate aggiuntive.

2. Alla misura Piccola pesca costiera SSCF-A e SSCF - B di cui all'art. 1 del d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026 è assegnata 1 tonnellata aggiuntiva.

Art. 2.

Misura per i giovani

1. L'elenco delle imbarcazioni ammesse alla misura per i giovani, di cui all'art. 2 del d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026, indicato nell'allegato 1 del decreto n. 350909 del 17 luglio 2026, è integrato con l'inserimento delle imbarcazioni n. UE 25574 e UE 3850. L'allegato 1 del decreto n. 350909 del 17 luglio 2026 è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

Art. 3.

Sviluppo e promozione della Piccola pesca costiera

1. L'elenco delle imbarcazioni ammesse alla misura della piccola pesca costiera di cui all'art. 3 del d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026, è integrato con l'inserimento delle imbarcazioni n. UE 9509 e n. UE 27802. L'allegato 2 del decreto n. 350909 del 17 luglio 2026 è sostituito dall'allegato 2 del presente decreto.

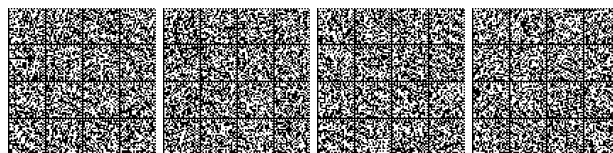
Il presente decreto è trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito del Masaf ed inviata, per il tramite del Reparto pesca delle Capitanerie di porto, a tutti gli uffici marittimi.

Roma, 22 luglio 2026

La direttrice generale: ROMITO

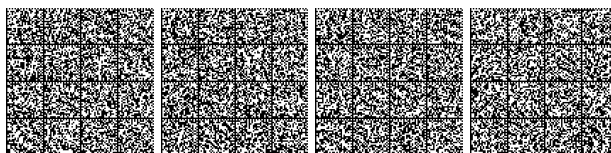
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1144



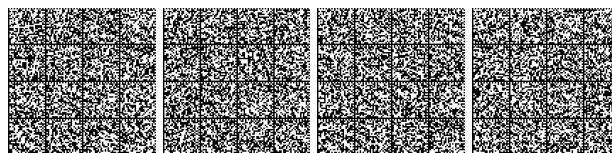
Misura per i giovani

<i>Posizione</i>	<i>Numero UE Imbarcazione</i>
1)	29346
2)	9569
3)	29154
4)	27170
5)	25199
6)	27142
7)	27848
8)	29508
9)	9556
10)	26929
11)	10658
12)	18324
13)	25574
14)	25178
15)	24712
16)	3360
17)	28293
18)	6125
19)	26541
20)	26187
21)	27625
22)	9453
23)	4507
24)	25276
25)	28707
26)	3850



Sviluppo e promozione della Piccola Pesca Costiera

<i>Numero UE imbarcazioni</i>			
2762	15512	25575	28454
3299	16038	25599	28460
3306	16153	25616	28489
3389	16170	25627	28499
4068	16176	25994	28522
4910	16194	26176	28596
4917	16249	26209	28620
4925	16304	26249	28677
4954	17234	26422	28728
5198	17335	26483	28764
5529	17451	26490	28784
5692	17734	26493	28797
5740	17792	26555	28853
5773	17885	26640	28854
5872	17948	26650	28914
5937	18376	26889	28954
5940	18489	26922	28967
5951	18536	26974	28985
6104	18776	26980	29001
6185	18981	27002	29021
6313	19178	27003	29023
8011	19196	27144	29059
8056	19251	27149	29087
8333	19295	27181	29101
8551	19369	27195	29119
8970	19396	27406	29219
9001	19448	27448	29232



9220	19883	27543	29256
9254	20648	27621	29269
9291	23107	27635	29331
9306	23137	27732	29352
9383	23141	27804	29424
9405	23179	27817	29454
9423	23343	27829	29483
9434	23450	27836	29569
9468	23475	27841	29602
9471	23527	27851	29656
9474	23936	28024	29840
9480	24600	28030	29860
9503	24696	28031	29884
9521	24814	28033	29960
9544	24856	28076	29998
9593	24878	28090	30032
10620	24910	28105	30040
10751	24912	28112	30066
10878	24951	28138	30086
11532	24959	28230	30108
14751	25007	28242	30297
14811	25049	28256	30343
14847	25161	28261	30390
15033	25264	28316	30444
15062	25457	28355	30509
15182	25466	28379	27002
15286	25534	28430	27082
15511	25535	28437	9509

26A05222



DECRETO 30 luglio 2026.

Seconda integrazione al decreto 17 luglio 2026, relativo alla ripartizione della quota residua nazionale di cattura di tonno rosso anno 2025.

LA DIRETTRICE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ed in particolare l'art. 7 «Obiettivi delle organizzazioni di produttori»;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 238/1 del 27 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2107, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;

Vista la raccomandazione ICCAT n. 25-04, che abroga e sostituisce la raccomandazione ICCAT n. 22-08 concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

Visto il Piano annuale di pesca e di capacità (2026) trasmesso alla Commissione europea il 30 gennaio 2026 con il quale l'amministrazione, in ragione del richiamato contingente nazionale di cattura assegnato per il 2026, ha richiesto, nel rispetto degli obblighi sovranazionali, la conferma dei medesimi massimali di operatori autorizzabili in ciascuno dei settori professionali già riconosciuti a valere sulla precedente campagna di pesca 2025;

Visto il regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), che ha modernizzato il settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012) recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2026, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Romito Graziella l'incarico di direttrice generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, è stato registrato dalla Corte dei conti al n. 137 del 3 febbraio 2026;

Visto il decreto direttoriale dell'8 ottobre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Roberto Nepomuceno l'incarico di direttore dell'ufficio dirigenziale non generale PEMAC III della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 850 del 19 ottobre 2024 e dalla Corte dei conti al n. 1522 del 29 ottobre 2024;

Visto che con il regolamento (UE) n. 2026/249 che fissa per il 2026, il 2027 e il 2028 la possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, l'Unione europea assegna allo Stato italiano, sulla base della risorsa costituita dal tonno rosso, una quota di prelievo e che lo Stato a sua volta la ripartisce tra i sistemi di pesca, e tra questi alle imbarcazioni ad essi afferenti;

Visto il regolamento (UE) n. 2026/786 del Consiglio del 30 marzo 2026 che modifica il regolamento (UE) 2026/249 che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le pos-



sibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 2026/1547 del Consiglio del 1° luglio 2026 che modifica il regolamento (UE) 2026/249 che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione;

Vista la tabella 12 (1) del regolamento (UE) n. 1547/2026 del 1° luglio 2026 che ridetermina per l'anno in corso la quota complessiva di tonno rosso assegnata all'Italia in 6.534,98 t e pertanto sono disponibili ulteriori quote da assegnare in aggiunta a quanto disposto dal d.d. n. 156886 del 1° aprile 2026 campagna di pesca del tonno rosso - triennio 2026, 2027 e 2028 e dal d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026 relativo alla «Ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025»;

Visto il d.d. n. 156886 del 1° aprile 2026 Campagna di pesca del tonno rosso - triennio 2026, 2027 e 2028;

Visto il d.d. n. 242097 del 20 maggio 2026 di recepimento dell'accordo transattivo prot. n. 0689195 del 22 dicembre 2025 in esecuzione delle sentenze n. 03823/2025 (reg. ric. 13191/2023) e n. 03822/2025 (reg. ric. 13196/2023), del 20 febbraio 2025 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, relativi alla Campagna tonno rosso anno 2023;

Visto il d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026 relativo alla «Ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025»;

Considerato che il regolamento n. 1380/2013, art. 17, stabilisce che in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo sociali;

Tenuto conto del regolamento (UE) n. 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627, secondo cui gli Stati membri dovrebbero compiere ulteriori sforzi per garantire una distribuzione equa e trasparente delle possibilità di pesca tra le flotte su piccola scala, le flotte artigianali e le flotte più grandi, coerentemente con gli obblighi previsti dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Tenuto conto che dal documento di lavoro della commissione sulla valutazione del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sulla Politica comune della pesca SWD (2026)120 del 30 aprile 2026 emerge un problema di sostenibilità sociale del settore a causa, tra l'altro, di un basso ricambio generazionale;

Ritenuto che ogni ipotesi di trasferimento di quote relativo alla Campagna di pesca del tonno rosso per il 2026 non costituisce alcun titolo per le future campagne a favore del cessionario delle quote;

Considerato che l'art. 2 del decreto direttoriale n. 0304841 del 24 giugno 2026 ha previsto che i giovani imprenditori ittici, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 4/2012, le cui unità da pesca sono autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) o dell'alalunga (ALB) e la cui lunghezza fuori tutto sia superiore ai 12 m e inferiore o uguale a 24 m, possono fare istanza di assegnazione di una quota individuale di cattura di tonno rosso pari a 5 tonnellate per unità da pesca;

Considerato che l'art. 3 del decreto direttoriale n. 0304841, del 24 giugno 2026 ha previsto che le unità autorizzate per le campagne di pesca 2026 individuate alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto direttoriale 1° aprile 2026, n. 156886, possono presentare domanda di una quota aggiuntiva di tonno rosso pari a 0,5 t;

Visto il d.d. n. 350909 del 17 luglio 2026 concernente la ripartizione della quota residua nazionale di cattura di tonno rosso anno 2025 ai sensi del decreto direttoriale n. 0304841 del 24 giugno 2026;

Visto d.d. n. 359419 del 23 luglio 2026 integrazione al decreto n. 350909 del 17 luglio 2026;

Tenuto conto che la quota assegnata ai sensi dell'art. 1 del d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026 alla misura dei giovani, pari a 100 t è stata incrementata con il d.d. n. 350909 del 17 luglio 2026 di ulteriori 20 t e con il d.d. 359419 del 23 luglio 2026 di ulteriori 10 t;

Tenuto conto che la quota assegnata ai sensi dell'art. 1 del d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026 relativa alla Piccola pesca costiera SSCF-A e SSCF-B, pari a 90 t è stata incrementata con il d.d. n. 350909 del 17 luglio 2026 di ulteriori 19,5 t e con il d.d. 359419 del 23 luglio 2026 di ulteriori 1 t;

Visti gli esiti dell'istruttoria delle domande pervenute a valere sull'art. 2 e art. 3 del decreto direttoriale n. 0304841 del 24 giugno 2026, riportati nella nota protocollo 0347644 del 16 luglio 2026;

Preso atto della comunicazione pervenuta sabato 24 luglio 2026 relativa alla esclusione della imbarcazione n. UE 18167 dall'elenco di cui all'allegato 2 acquisita al protocollo con il n. 0362566 del 24 luglio 2026;

Visto il supplemento istruttorio prot. 0369873 del 29 luglio 2026 da cui emerge che l'istanza pervenuta in data 30 giugno 2026 protocollo e 323033-2026 è ascrivibile alla unità di pesca UE 18167;

Verificato che l'unità da pesca UE 18167 possiede i requisiti per l'assegnazione della quota di 0,5 t e che, per mero errore materiale, non risulta inserita nell'allegato 2 d.d. 350909 del 17 luglio 2026 come sostituito dall'All. 2 del d.d. n. 359419 del 23 luglio 2026;

Verificata la disponibilità di ulteriori 0,5 t e valutata l'opportunità di aumentare la quota di cui all'art. 1 del decreto direttoriale n. 0304841 del 24 giugno 2026 relativa alla Piccola pesca costiera SSCF-A e SSCF-B,



per soddisfare le richieste di tutte le imbarcazioni ammissibili alle misure di cui agli articoli 2 e 3 del d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione della quota residua nazionale di cattura anno 2025

1. Alla misura Piccola pesca costiera SSCF-A e SSCF-B di cui all'art. 1 del d.d. n. 0304841 del 24 giugno 2026 è assegnata una quota di 0,5 tonnellate aggiuntive.

Art. 2.

Sviluppo e promozione della Piccola pesca costiera

1. L'elenco delle unità autorizzate per la campagna di pesca 2026 alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera, di cui all'allegato 2 del decreto n. 350909 del 17 luglio 2026, modificato e sostituito dall'all. 2 del decreto d.d. n. 359419 del 23 luglio 2026, è integrato con la seguente unità da pesca:

Numero UE 18167	0,50 tonnellate
-----------------	-----------------

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito del Masaf ed inviata, per il tramite del Reparto pesca delle Capitanerie di porto, a tutti gli uffici marittimi.

Roma, 30 luglio 2026

La direttrice generale: ROMITO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1146

26A05223

DECRETO 30 settembre 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 15 e il 20 luglio 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli «Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 2023, recante le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472;

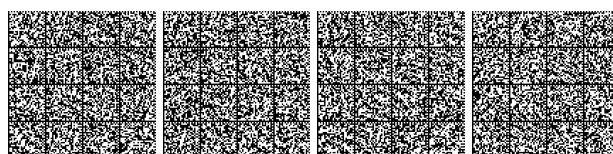
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 6745 del 14 settembre 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 15 e del 20 luglio 2026 nella Provincia di Mantova;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;



Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Mantova

: - grandinate del 15 e del 20 luglio 2026;
- provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di:
Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Borgocarbonara, Borgo Virgilio, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Castellucchio, Com-messaggio, Gazzuolo, Gonzaga, Marcaria, Mariana Mantovana, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, San Giovanni del Dosso, Sermide e Felonica, Sustinente, Suzzara, Viadana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A05266

DECRETO 30 settembre 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia il 17 luglio 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su

richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 6746 del 14 settembre 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 17 luglio 2026 nella Provincia di Lodi;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle opere di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Lodi:
- Tromba d'aria del 17 luglio 2026;
- provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di: Borghetto Lodigiano, Brembio, Cornegliano Laudense, Lodi, Lodi Vecchio, Massalengo, Montanaso Lombardo, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, San Martino in Strada, Tavazzano con Villavesco, Villanova del Sillaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A05267



DECRETO 30 settembre 2026.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto il 2 giugno 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento (UE) 2022/2472, riguardante gli «Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto 2023, recante le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Considerata la nota n. 523150 del 21 settembre 2026 della Regione Veneto, assunta al protocollo n. 492206 di pari data, contenente elementi integrativi a fondamento della richiesta, in risposta alla nota n. 468616 del 15 settembre 2026 di questo Ministero;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 812 del 28 luglio 2026, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 2 giugno 2026 nella Provincia di Rovigo;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nel sottoelencato territorio agricolo, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Rovigo:

grandinate del 2 giugno 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del Comune di: Castelnovo Bariano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A05268

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 14 maggio 2026.

Disciplina del sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni, per la validazione dei percorsi di durata quadriennale di istruzione e formazione professionale nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 1 «Istituzione della filiera for-



mativa tecnologico-professionale e l'art. 2 «Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale»;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 25-*bis* riguardante le misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121;

Visto in particolare, il comma 4, lettera *b*), dell'art. 25-*bis* del decreto-legge n. 144/2022, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di definire un sistema di valutazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, per la validazione dei predetti percorsi ai fini dell'accesso delle studentesse e degli studenti che hanno conseguito il diploma professionale ai percorsi formativi degli ITS *Academy*;

Visto altresì, il comma 5 del citato art. 25-*bis* che prevede la possibilità, per i soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale validati ai sensi del comma 4, lettera *b*), di cui al punto precedente, di poter sostenere l'esame di maturità conclusivo dei percorsi di istruzione professionale, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, il Capo III relativo ai percorsi di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 2007, n. 176, con particolare riferimento all'art. 1, comma 5, che fissa i criteri per la definizione di verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 13 luglio 2015, n. 107, di «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente la «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d*), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *i*), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, recante «Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» e successive modificazioni ed integrazioni ed annessi decreti attuativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 8 relativo alla quota di flessibilità del curriculum riservata alle istituzioni scolastiche e l'art. 11 a norma del quale possono essere promossi progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia



e delle finanze, del 17 maggio 2018, recante la definizione dei «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale», adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 maggio 2018, di recepimento dell'accordo in Conferenza permanente tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 maggio 2018, rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute 24 maggio 2018, n. 92, concernente «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88, concernente l'adozione del modello di diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione e il modello di *curriculum* dello studente, che riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 gennaio 2021, n. 11, di recepimento dell'accordo in Conferenza permanente tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, rep. atti n. 156, del 10 settembre 2020, per la rimodulazione dell'accordo in Conferenza Stato-regioni, rep. atti n. 100/CSR del 10 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7 dell'accordo in Conferenza Stato-regioni rep. atti n. 155/CSR del 10 agosto 2019;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 2019, n. 766, recante «Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale» con i relativi allegati A, B e C;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 56 del 7 luglio 2020, di recepimento dell'accordo in Conferenza

Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 1° agosto 2019 (rep. atti 155/CSR), concernente l'integrazione e la modifica del repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli *standard* minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante le «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2021, n. 358, concernente criteri e modalità per organizzazione e funzionamento della rete nazionale delle scuole professionali;

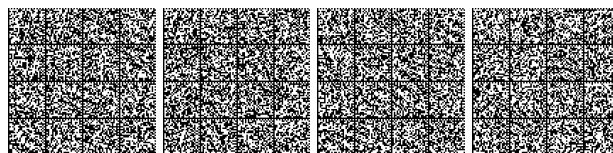
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», nell'ambito della missione 4 - componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 1° dicembre 2023, n. 232, recante «Decreto concernente le modalità di funzionamento dell'osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 15 giugno 2022, concernente i «Quadri di riferimento e griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione negli istituti professionali»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute 15 febbraio 2024, n. 58, concernente «Regolamento recante la rimodulazione dell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, concernente la correlazione tra le figure di operatore e tecnico del nuovo repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'accordo Stato-regioni del 1° agosto 2019 e gli indirizzi di istruzione professionale nonché l'integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'allegato 2 del suddetto decreto» e, in particolare, gli allegati A e B;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240, recante «Decreto concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» e il correlato decreto dipartimentale n. 2608 del 7 dicembre 2023, contenente l'avviso pub-



blico «Piano nazionale di sperimentazione per l'istituzione di una filiera formativa integrata nell'ambito tecnologico-professionale»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183, concernente «Adozione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica»;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto in particolare, la missione 4 «Istruzione e ricerca, componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» - riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali»;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che per la riforma M4C1R1.1 prevede l'allineamento dei *curricula* degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo italiano per orientare l'istruzione tecnica e professionale verso industria 4.0 nel contesto dell'innovazione digitale;

Visto l'accordo ref. ARES (2021) 7947180 del 22 dicembre 2021, recante «*Recovery and Resilience facility - Operational arrangements between the European Commission and Italy*»;

Considerata la necessità di adottare il provvedimento di cui al comma 4, lettera *b*) e comma 5 dell'art. 25-*bis* del decreto-legge n. 144/2022, per consentire alle studentesse e agli studenti che conseguono il diploma professionale al termine dei percorsi quadriennali IeFP di sostenere l'esame di Stato presso gli istituti professionali e di accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy*, in deroga alle vigenti normative;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso nella seduta n. 155 del 24 novembre 2025 e valutate le osservazioni in esso contenute;

Ritenuto di poter parzialmente accogliere le osservazioni contenute nel richiamato parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, concernenti la necessità di tener conto della mancata emanazione delle linee guida previste dall'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013;

Ritenuto a tal proposito di poter inserire nel testo del decreto la possibilità che le istituzioni formative accreditate dalle regioni, che erogano percorsi di IeFP, utilizzino i modelli già adottati e validati dalla sperimentazione INVALSI, nelle more della definizione di uno specifico sistema di valutazione;

Ritenuto inoltre di inserire nel testo del decreto un chiarimento riferito alla natura delle prove INVALSI da somministrare agli studenti del grado 10 e del grado 12, frequentanti le istituzioni formative accreditate;

Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 2713 dell'11 marzo 2026;

Considerato che l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto in titolo;

Considerato che nel corso della seduta del 2 aprile 2026 della Conferenza unificata non si sono create le condizioni di assenso previste per il perfezionamento dell'intesa sullo schema di decreto in titolo e che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno ritenuto che il Governo possa adottare il provvedimento senza attendere il decorso del termine previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2026, motivata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante norme di attuazione dell'art. 25-*bis*, comma 4, lettera *b*) e comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, concernente la definizione di un sistema di valutazione dell'offerta formativa dei percorsi, di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini della loro validazione per l'accesso delle studentesse e degli studenti al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, ai percorsi formativi degli ITS *Academy* e all'esame di maturità di istruzione professionale;

Decreta:

Art. 1.

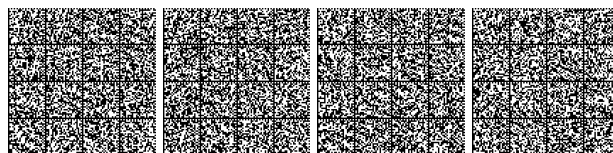
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) filiera formativa tecnologico-professionale: modello di offerta formativa integrata a carattere tecnologico-professionale, istituita dall'art. 25-*bis*, commi 1 e 8-*bis*, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, avente quale componente costitutiva una compagine di percorsi quadriennali di istruzione tecnica o professionale e, laddove coerenti e presenti nell'offerta formativa regionale, di percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in Conferenza Stato-regioni del 1° agosto 2019, di percorsi di istruzione tecnologica superiore riferiti all'area tecnologica e alle figure professionali di filiera previste dal decreto ministeriale n. 203 del 2023, allegato 1 e, ove presenti, di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

b) ITS *Academy*: istituti tecnologici superiori, disciplinati dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono istituti ad alta specializzazione tecnologica *post diploma*, appartenenti al sistema terziario di istruzione, che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore e sono espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali;

c) IeFP: offerta formativa di istruzione e formazione professionale prevista dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, di competenza delle regioni per il



rilascio del diploma professionale di tecnico, secondo le figure definite con l'accordo in Conferenza Stato-regioni del 1° agosto 2019;

d) percorsi correlati: percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale, per i quali è prevista dall'allegato 4 del regolamento n. 92/2018, la correlazione tra qualifiche e diplomi IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale;

e) struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale: struttura tecnica di missione istituita ai sensi dell'art. 2 della legge n. 121/2024, per promuovere le sinergie tra i soggetti della filiera formativa tecnologico-professionale, migliorare e ampliare la progettazione di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative, nonché favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);

f) Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale istituito presso la struttura tecnica, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 121/2024. Il Comitato, presieduto dal coordinatore della struttura tecnica, è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. È istituito il sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni, finalizzato alla validazione dei percorsi di durata quadriennale di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 144/2022.

2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 assume carattere obbligatorio per tutte le istituzioni formative accreditate dalle regioni nell'ambito della filiera formativa tecnologico professionale.

3. Il sistema di valutazione si basa sui seguenti elementi:

a) gli esiti delle valutazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);

b) l'autovalutazione mediante Rapporto di autovalutazione (RAV) e Piano di miglioramento (PdM).

4. La validazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale di filiera, di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, della singola istituzione

formativa regionale, consente alle studentesse e agli studenti, che abbiano conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy*, in deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99.

5. Le studentesse e gli studenti, che hanno concluso i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del presente articolo e che intendono avvalersi del diritto di accesso all'esame di maturità, possono sostenerlo presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale, di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 3.

Validazione dei percorsi IeFP e caratteristiche generali delle prove INVALSI

1. In attuazione dell'art. 25-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 144/2022, a partire dall'anno scolastico 2025/2026 e al fine di ottenere la validazione dei percorsi formativi, le istituzioni formative accreditate dalle regioni aderenti alla filiera formativa:

a) partecipano alle rilevazioni nazionali, concernenti le competenze di base e specificamente predisposte da INVALSI per gli studenti inseriti nei percorsi quadriennali con analisi aggregata per centro e non per singolo studente;

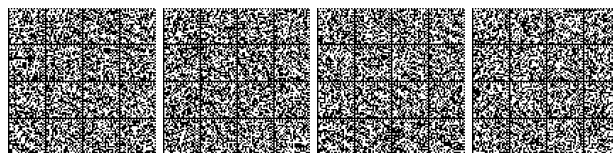
b) avviano un processo di autovalutazione e miglioramento mediante Rapporto di autovalutazione (RAV) e Piano di miglioramento (PdM) con particolare attenzione agli indicatori di processo e alla dimensione professionalizzante.

Le istituzioni formative, in via di prima applicazione, adottano per la compilazione del RAV il modello sperimentale elaborato da INVALSI ed utilizzato nell'anno formativo 2021/2022, nelle more della definizione delle linee guida di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013.

2. Le prove sulle competenze di base, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono standardizzate di grado 10 e sono rivolte agli studenti che frequentano il secondo anno del percorso quadriennale, tenuto conto della specificità dei percorsi formativi di carattere regionale. L'INVALSI definisce un indice aggregato a livello di istituzioni formative basato sui risultati delle prove INVALSI somministrate agli studenti del secondo anno (GR10).

3. Agli studenti del quarto anno di frequenza del percorso formativo si applicano le rilevazioni standardizzate del grado 12, mediante la somministrazione di prove finali sulle competenze di base specificamente definite.

4. Il processo di autovalutazione di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, centrato sulla capacità delle istituzioni formative di attivare azioni migliorative, si basa



su indicatori specifici della IeFP, il cui quadro di riferimento è definito dall'INVALSI, sentito il Comitato di monitoraggio nazionale, sulla base dei risultati emersi dalla sperimentazione dell'autovalutazione mediante RAV realizzata da INVALSI per la IeFP. Tale fase prevede, dall'anno scolastico 2025/2026, la compilazione, da parte delle istituzioni formative accreditate dalle regioni, di un questionario finalizzato alla raccolta di dati per la costruzione di indicatori di contesto, di esito e di processo (pratiche educativo-didattiche e pratiche gestionali-organizzative), da affiancare all'indice realizzato sulla base delle prove INVALSI somministrate agli studenti del secondo anno (GR10).

Art. 4.

Prove INVALSI per l'accesso all'esame di maturità

1. A partire dall'anno scolastico 2027/2028, le studentesse e gli studenti, che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi di quanto previsto dal presente decreto e che intendono avvalersi del diritto di accesso all'esame di maturità, possono presentare la relativa istanza all'USR competente. L'esame di maturità si svolge presso l'istituto professionale, statale o paritario che eroga i percorsi correlati ai profili di IeFP, ai sensi dell'allegato 4 del regolamento n. 92/2018 e con declinazione dell'offerta formativa coerente e parametrata secondo corrispondenti i codici ATECO, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. L'Ufficio scolastico regionale competente provvede, entro la fine del terzo anno di corso del percorso IeFP, all'assegnazione dell'istituto professionale statale o paritario presso cui sostenere l'esame di maturità, prioritariamente presso l'istituzione scolastica aderente alla filiera. Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra i percorsi di studio IeFP e di istruzione professionale, l'ufficio individua l'istituzione scolastica che presenti la maggiore coerenza con il percorso IeFP.

3. Le specifiche realizzative e di accesso all'esame di maturità sono definite nell'ambito dell'ordinanza annuale del MIM concernente l'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con riguardo a quanto già sperimentato e previsto per gli alunni che hanno partecipato con profitto all'anno integrativo ex art. 6, del decreto legislativo n. 226/2005.

Art. 5.

Misure di accompagnamento

1. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia, possono dotarsi di una unità tecnica regionale a supporto dei percorsi IeFP di filiera.

2. Le regioni, per il tramite dell'unità tecnica regionale di cui al precedente comma, in collaborazione con l'INVALSI, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con la Struttura tecnica del MIM per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, attivano un programma di misure di accompagnamento rivolto alle istituzioni formative, che erogano percorsi

di IeFP aderenti alle filiere formative tecnologico-professionali, con l'obiettivo di supportare il raccordo con l'istruzione professionale e facilitare il successo delle studentesse e degli studenti iscritti a tali percorsi.

Art. 6.

Raccordo tra IeFP e istruzione professionale nell'ambito della filiera formativa

1. Al fine di promuovere l'accesso all'esame di maturità, sono assicurate, nell'ambito delle filiere formative tecnologico-professionali, azioni di collaborazione tra i soggetti aderenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L'attuazione dell'offerta formativa integrata ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge n. 121/2024, in coerenza con il sistema di valutazione previsto dal presente decreto, è elemento qualificante della filiera formativa tecnologico-professionale.

Art. 7.

Monitoraggio

1. Con cadenza annuale l'INVALSI elabora una relazione sulle rilevazioni di grado 10 e di grado 12 effettuate presso le strutture formative accreditate dalle regioni.

Gli esiti della rilevazione rientrano nella relazione annuale dell'istituto.

Art. 8.

Clausola di salvaguardia

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente decreto nell'ambito delle competenze attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio centrale del bilancio, per il prescritto parere contabile e alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, come previsto dalla vigente normativa.

Roma, 14 maggio 2026

*Il Ministro dell'istruzione
e del merito*
VALDITARA

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 1386

26A05161



MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 11 settembre 2026.

Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa.**IL MINISTRO DELLA DIFESA**

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 620-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dall'art. 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che prevede l'istituzione di un apposito Fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa, al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali con una dotazione iniziale pari 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» (tabella 12) che, tra l'altro, rifinanzia la dotazione del menzionato Fondo per ulteriori 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

Vista la legge 31 ottobre 2024, n. 168 che ha modificato la legge 21 luglio 2016, n. 145, introducendo, dopo il comma 2 dell'art. 2, il comma 2.1 che prevede che «[...] Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo può altresì individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito delle disponibilità complessive dei fondi di cui all'art. 4 della citata legge, ovvero all'art. 620-*bis* di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [...]»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2026 predisposta ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145, finalizzata alla proroga, per l'anno 2026, delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione già in corso nel 2025, nonché all'avvio di nuove missioni;

Considerati la normativa nazionale, il diritto internazionale, gli impegni assunti nei consessi in cui l'Italia è rappresentata (ONU, UE, NATO), da cui discende la necessità di disporre di uno strumento militare che sia in grado di proteggere gli interessi nazionali e contribuire al mantenimento del quadro di sicurezza internazionale, attraverso l'impiego di assetti ad alta ed altissima prontezza operativa;

Tenuto conto che la generazione e l'approntamento degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa si basano su un'attività ciclica che prevede un periodo di approntamento e un periodo di prontezza operativa (fase di «stand-by») e che gli stessi saranno in grado di fornire una risposta rapida e flessibile a eventuali scenari di crisi,

non solo per specifiche esigenze nazionali e a supporto dell'Alleanza Atlantica, ma anche per alimentare il bacino degli assetti facenti parte dello *European Battle Group* (EUBG);

Valutati gli impegni nazionali e internazionali delle unità della difesa inserite nel bacino degli assetti ad alta e altissima prontezza;

Considerato che, per l'anno finanziario 2026, non si è reso necessario l'effettivo impiego delle forze ad alta e altissima prontezza operativa, di cui al comma 2.1 dell'art. 2 della legge 21 luglio 2016, n. 145 con conseguente disaccantonamento della somma di euro 29.973.204 di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto 18 aprile 2025 del Ministro della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2025;

Considerata la necessità di definire, per l'anno finanziario 2026, le diverse finalità d'impiego delle risorse, annualmente disponibili, di cui allo stato di previsione della spesa del dicastero della difesa per il «Fondo da ripartire per provvedere all'approntamento e all'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa», iscritto sul capitolo 1420;

Considerata la necessità di garantire la copertura finanziaria per l'anno 2026 delle esigenze per l'eventuale impiego delle forze ad alta e altissima prontezza operativa di cui al nuovo comma 2.1 dell'art. 2 della legge 21 luglio 2016, n. 145, che non trovano adeguata copertura finanziaria nel fondo di cui all'art. 4 della medesima legge, indicate nella scheda n. 16/2026 allegata alla delibera del 14 maggio 2026;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 settembre 2026 sulla ripartizione tra le diverse finalità d'impiego delle risorse attestate sul Fondo, così come previsto dall'art. 620-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

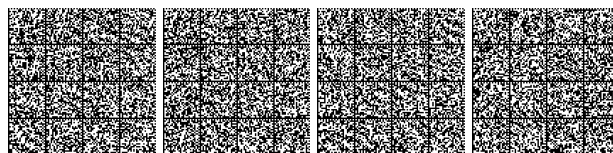
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Decreta:

Art. 1.

«Fondo da ripartire per provvedere all'approntamento e all'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa»

La dotazione del Fondo di cui all'art. 620-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dall'art. 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», è finalizzata a consentire di far fronte agli oneri di approntamento, addestramento, impiego e mantenimento del livello di prontezza delle unità operative, nonché, al richiamato novellato art. 2, comma 2.1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, che stabilisce che con le deliberazioni di cui al comma 1 della medesima legge, il



Governo «[...] può altresì individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza [...]» nell'ambito delle disponibilità complessive sia della dotazione del fondo missioni internazionali di cui all'art. 4 della predetta legge quadro sulle Missioni internazionali, sia del sopra citato art. 620-*bis* del Codice dell'ordinamento militare.

Art. 2.

Finalità d'impiego

1. Al fine di addestrare, approntare e mantenere gli standard operativi previsti per le unità inserite nel bacino delle Forze ad alta e altissima prontezza operativa, le risorse disponibili nel 2026 sono impiegate per le seguenti finalità riportate nell'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto:

a. Materiale di supporto logistico alle forze in prontezza (acquisto e manutenzione mezzi, equipaggiamenti, materiali e similari, combustibili e oli lubrificanti);

b. Sostegno logistico e spese per campi e manovre e spese di funzionamento (viveri, vitto manutenzione infrastrutture, apparati TLC e attrezzature, funzionamento uffici, spese per missioni ordinarie in territorio nazionale ed estero) e spese per approntamento in patria (addestramento pre-impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari);

c. Oneri per il personale (trattamento economico fisso e accessorio in Italia e all'estero).

2. Le risorse in parola sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria dell'eventuale impiego delle forze ad alta e altissima prontezza operativa di cui all'art. 2, comma 2.1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, il cui importo, complessivamente quantificato in euro 63.566.328, è suddiviso tra oneri di personale pari ad euro 21.220.121 e oneri di funzionamento pari ad euro 42.346.207, come riportato nel citato allegato «A».

Art. 3.

Ripartizione del Fondo

1. Per l'anno finanziario 2026, le risorse del Fondo di cui all'art. 620-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - «Fondo da ripartire per provvedere all'approntamento e all'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa», di cui al capitolo n. 1420 dello stato di previsione del Ministero della difesa, pari ad euro 156.000.000, sono ripartite tra le finalità di impiego indicate nel citato allegato «A».

2. Le occorrenti variazioni di bilancio saranno apportate con successivo decreto.

Roma, 11 settembre 2026

Il Ministro: CROSETTO

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 4109

ALLEGATO A

E.F. 2026 - RIPARTIZIONE DEL «FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE ALL'APPRONTAMENTO E ALL'IMPIEGO DEGLI ASSETTI AD ALTA E ALTISSIMA PRONTEZZA OPERATIVA», ISCRITTO SUL CAPITOLO 1420 ART. 1.

Finalità/Aree di spesa	Importo da ripartire	Di cui, a copertura della Scheda n.16/2026 Forze ad alta e altissima prontezza operativa
Materiale di supporto logistico alle forze in prontezza (acquisto e manutenzione mezzi, equipaggiamenti, materiali e similari, combustibili e oli lubrificanti)	52.730.480 euro	16.567.279 euro
Sostegno logistico e spese per campi e manovre e spese di funzionamento (viveri, vitto manutenzione infrastrutture, apparati TLC e attrezzature, funzionamento uffici, spese per missioni ordinarie in territorio nazionale ed estero) e spese per approntamento in patria (addestramento pre-impiego, trasporti con vettori militari, acquisto materiali / equipaggiamenti speciali, flussi satellitari)	82.049.399 euro	25.778.928 euro
Oneri per il personale (trattamento economico fisso e accessorio in Italia e all'estero)	21.220.121 euro	21.220.121 euro
Totale	156.000.000 euro	63.566.328 euro

26A05221

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 settembre 2026.

Ripartizione tra le regioni della somma di 15 milioni di euro in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che introduce la possibilità per il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,



di vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che, nell'ambito del Capo IV «Assistenza socio-sanitaria», ha, tra l'altro, disposto a carico del Servizio sanitario nazionale:

i percorsi assistenziali integrati e le modalità di presa in carico della persona, previa valutazione multidimensionale dei relativi bisogni sotto il profilo clinico, funzionale e sociale e con successiva definizione del progetto di assistenza individuale (art. 21);

l'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto e l'assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo (art. 28);

l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, articolando l'assistenza residenziale, in ragione del livello di intensità assistenziale, nelle seguenti tipologie: a) trattamenti specialistici, b) trattamenti terapeutico-riabilitativi, c) trattamenti pedagogico-riabilitativi (art. 35);

Visto l'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che recita: «Al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è vincolata alla remunerazione delle citate prestazioni»;

Visto il successivo comma 366, secondo il quale: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 365 e di assegnazione delle relative risorse»;

Visto l'art. 8, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69, il quale dispone che: «All'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rimborso accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.»»;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009 che ha abrogato l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, concernente la partecipazione delle province au-

tonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 luglio 2025, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2025, che stabilisce, tra l'altro, all'art. 2, che la ripartizione delle risorse in oggetto avviene sulla base dei dati di costo, sostenuti ed iscritti nei bilanci sanitari di competenza dalle aziende sanitarie (ASL) delle regioni per i propri assistiti dipendenti da sostanze, inviati presso comunità terapeutiche/strutture accreditate attive presso altre regioni o province autonome, afferenti all'anno solare immediatamente precedente a quello di competenza, e come rendicontati in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del medesimo decreto;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra specificato, di ripartire per come riportato nella Tabella A la somma di 15 milioni di euro, a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2025, in favore di tutte le regioni italiane con esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista l'Intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 settembre 2026 (Rep. atti n. 147/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

1. L'importo complessivo di euro 15.000.000,00, a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2025 è ripartito, come dettagliato nella Tabella A parte integrante del presente decreto, al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.

2. Alla ripartizione accedono tutte le regioni, con esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi della normativa richiamata in premessa.

Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2026

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 904





**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 28 agosto 2026.

Modifiche e integrazioni al decreto 11 maggio 2016, concernente l'istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», in particolare, l'art. 59 che ha istituito, presso l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDDT) quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale, le cui finalità sono quelle di «agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale»;

Vista la direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, che indica come per gli operatori delle reti di comunicazione elettronica, in particolare per i nuovi, può risultare molto più efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per installare le reti di comunicazione elettronica, in particolare nelle zone in cui non è disponibile una rete di comunicazione elettronica adatta o in cui non sarebbe economicamente sostenibile costruire una nuova infrastruttura fisica;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114 - legge di delegazione europea 2014, in particolare l'art. 1, comma 1, che delega il Governo ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione, tra l'altro, della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità», ed in particolare, l'art. 4, comma 1, concernente l'«Accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche e sportello unico telematico. Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 maggio 2016, recante «Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture», così come modificato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 settembre 2019;

Visto il documento sulla «Strategia italiana per la banda ultralarga» approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 e, in particolare, la previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy quale gestore del catasto

del sotto e sopra suolo e dell'avvalimento della società *in house* Infratel Italia S.p.a. per il coordinamento di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti;

Visto in particolare l'allegato C al documento «Strategia italiana per la banda ultralarga», contenente le «Linee guida sul sistema informativo nazionale federato del sopra e del sottosuolo», che individua gli obiettivi, gli attori pubblici e privati coinvolti, i requisiti funzionali, declinando i servizi a valore aggiunto rivolti alla pubblica amministrazione, agli operatori ed ai cittadini che saranno erogati dal catasto, incluso ogni altro servizio utile alla digitalizzazione, e l'architettura di riferimento;

Vista la Strategia italiana per la banda ultralarga 2023-2026 - approvata il 6 luglio 2023 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) - che definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea con la comunicazione «2030 *Digital Compass: the European Way for the Digital Decade*»;

Visto il regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull'infrastruttura Gigabit);

Considerata la raccomandazione (UE) 2024/779 del 26 febbraio 2024 sulle infrastrutture di cavi sottomarini sicure e resilienti;

Vista la comunicazione congiunta al Parlamento e al Consiglio della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 21 febbraio 2025, relativa all'*Action Plan* sulla sicurezza dei cavi sottomarini;

Vista la legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera n), che demanda l'individuazione delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, su proposta, tra gli altri, del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato l'art. 1, comma 2, della citata legge 26 gennaio 2026, n. 9, che dispone le disposizioni della medesima legge non pregiudicano le competenze comunque attribuite dalla disciplina vigente, che continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari;

Vista la determinazione AgID n. 129 del 14 luglio 2026 di adozione delle «Specifiche di contenuto di riferimento per i *database* delle reti di sottoservizi e per il SINFI»;

Ravvisata la necessità di adeguare la disciplina del SINFI al richiamato regolamento 2024/1309 e, dunque, di integrare il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 maggio 2016 al fine di ricomprenderne le infrastrutture subacquee di interconnessione;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni

1. Il presente decreto apporta le seguenti modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2016, recante «Istituzione del SINFI



- Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture», come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 settembre 2019:

a) all'art. 1, comma 2, lettera d), dopo le parole «tutti gli elementi di una rete» è aggiunto il seguente inciso «, posti soprasuolo, sottosuolo o in ambiente subacqueo.»;

b) all'art. 1, comma 2, lettera i), dopo le parole «ai sensi dell'art. 6-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133» è aggiunto «e secondo quanto previsto dall'art. 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;

c) all'art. 1, comma 2, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «l) «ambiente subacqueo»: il fondo, il relativo sottosuolo e la colonna d'acqua sovrastante dei laghi, dei corsi d'acqua e delle altre acque interne, nonché delle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 gennaio 2026, n. 9.»;

d) all'art. 2, comma 1, dopo le parole «presenti sul territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «nonché in ambiente subacqueo»;

e) all'art. 3, comma 2, le parole «modello dati soprasuolo e modello dati sottosuolo» sono sostituite dalle parole «modello dati soprasuolo, modello dati sottosuolo e modello dati subacqueo»;

f) all'art. 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente «2. È escluso l'accesso alle informazioni relative alle infrastrutture subacquee fatto salvo per gli enti preposti alla sicurezza che avranno accesso alle informazioni, a seguito di richiesta motivata, e con modalità di condivisione definite tramite appositi accordi operativi sottoscritti tra le parti, con il divieto di pubblicazione a terzi»;

g) l'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 maggio 2016 è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2026

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1173

ALLEGATO A

SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE FEDERATO DELLE INFRASTRUTTURE (SINFI)

1 Premesse

I dati catalogati nel SINFI comprendono elementi del soprasuolo, elementi del sottosuolo ed elementi in ambiente subacqueo, i cui contenuti si riferiscono a:

- reti di telecomunicazione, comprese le infrastrutture e le reti subacquee di interconnessione;
- reti elettriche;
- reti di approvvigionamento idrico;
- rete di smaltimento delle acque;
- reti del gas;

reti per il teleriscaldamento;

oleodotti;

reti per la pubblica illuminazione;

siti radio di operatori TLC o di emittenti radio-televisive;

infrastrutture ad uso promiscuo.

Sono inoltre inseriti nel sistema i dati relativi agli edifici dotati di infrastruttura fisica interna multiservizio predisposta per le reti di comunicazione elettronica ad alta velocità ai sensi dell'art. 6-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e secondo quanto previsto dall'art. 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, nonché gli edifici scolastici di cui all'accordo del 27 ottobre 2015 tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2 Modello dati e base cartografica

La definizione del modello dati e della base cartografica di riferimento per la realizzazione del SINFI deriva da quanto previsto dall'art. 59 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), relativamente ai dati territoriali.

Il modello dati del SINFI comprende elementi del soprasuolo, del sottosuolo e delle infrastrutture subacquee, modellati secondo le regole tecniche descritte sinteticamente nei paragrafi successivi. Le specifiche tecniche di dettaglio e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT) e nelle «Specifiche di contenuto di riferimento per i database delle reti di sottoservizi e per il SINFI» adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Per la definizione del modello dati per il soprasuolo si fa riferimento alle «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici», adottate con decreto ministeriale del 10 novembre 2011 nonché alle «Specifiche di contenuto di riferimento per i database delle reti di sottoservizi e per il SINFI», adottate e aggiornate dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Per la definizione del modello dati per il sottosuolo e per la componente subacnea si fa riferimento alle «Specifiche di contenuto di riferimento per i database delle reti di sottoservizi e per il SINFI e per il SINFI», adottate e aggiornate dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Nel contesto del modello dati così definito viene individuato un livello di obbligatorietà proprio del «SINFI», che deve essere necessariamente implementato per garantire l'omogeneità su base nazionale, oltre ad un insieme di elementi informativi opzionali che rappresentano la «specificità estesa».

Seguendo la logica delle regole tecniche, anche il modello dati del SINFI rappresenta una specifica di tipo concettuale: definisce, cioè, l'organizzazione, i contenuti, le primitive geometriche, le codifiche, ecc., senza entrare nel merito delle modalità implementative (formato dati, ambienti di sviluppo, ecc.) di produzione e gestione dei dati stessi.

Il modello dati del SINFI è stato prodotto utilizzando gli strumenti propri della GeoUML methodology (sviluppati in ambito CISIS, in collaborazione con il Politecnico di Milano e disponibili in modalità open-source). In particolare, la componente GeoUML Catalogue può rappresentare un valido supporto in fase di gestione e implementazione delle regole tecniche.

Con riferimento alla precisione geometrica dei dati che popoleranno il SINFI, vista l'eterogeneità dei soggetti coinvolti, si prevede l'implementazione di un sistema in grado di gestire dati geografici multiscala. Con riferimento agli elementi del soprasuolo, i livelli di approfondimento previsti saranno i seguenti:

scala 1/2k - in ambito urbano;

scala 5/10k - in ambito extraurbano.

Per quanto riguarda la componente geodetica, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 10 novembre 2011, il SINFI adotta il «sistema di riferimento geodetico nazionale» costituito dalla realizzazione ETRF2000 all'epoca 2008.0 del Sistema di riferimento geodetico europeo ETRS89, ottenuta nell'anno 2009 dall'Istituto geografico militare mediante l'individuazione delle stazioni permanenti, l'acquisizione dei dati ed il calcolo della Rete dinamica nazionale. Il Sistema di riferimento geodetico nazionale consente la documentazione, la fruibilità e lo scambio di dati territoriali fra le amministrazioni centrali, regionali e locali.

Ai fini della individuazione dei dati cartografici di interesse del SINFI, il Ministero delle imprese e del made in Italy, attraverso il comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 4, comma 3, effettua un'in-



dagine conoscitiva delle tipologie di dati esistenti, utilizzando fonti di dati e servizi territoriali disponibili presso le amministrazioni e gli operatori di rete (ad es. dati di tipo *raster* disponibili come servizi WMS, ecc.).

2.1 Modello dati soprasuolo

Il modello dati per il soprasuolo del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) è definito utilizzando una serie di elementi informativi individuati ed estratti nel contesto delle «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei *database* geotopografici» di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2011. Il contenuto informativo del SINFI riguardante il soprasuolo rappresenta un sottoinsieme di quello definito per i *database* geotopografici di cui al citato decreto ministeriale 10 novembre 2011. Nell'ambito di questo sottoinsieme è stato declinato un apposito livello di obbligatorietà «SINFI», cioè il contenuto informativo minimo che deve necessariamente essere popolato per l'alimentazione dello stesso.

In sintesi, il modello soprasuolo SINFI è composto dai seguenti contenuti (in grassetto sono indicati i contenuti obbligatori).

Strato: 01 Viabilità, mobilità e trasporti

Tema: Strade 0101

- Classe: Area di circolazione ciclabile
- Classe: Area di circolazione pedonale
- Classe: Area di circolazione veicolare
- Classe: Area stradale
- Classe: Elemento stradale
- Classe: Giunzione stradale
- Classe: Rete stradale liv.1

Tema: Ferrovie 0102

- Classe: Elemento ferroviario
- Classe: Elemento di metropolitana
- Classe: Giunzione ferroviaria
- Classe: Giunzione di metropolitana
- Classe: Rete ferroviaria
- Classe: Sede di trasporto su ferro

Strato: 02 Immobili ed antropizzazioni

Tema: Edificato 0201

- Classe «*ABSTRACT*»: Corpo edificato
- Classe: Edificio
- Classe: Edificio minore

Tema: Manufatti 0202

- Classe: Manufatto industriale
- Classe: Palo
- Classe: Sostegno a traliccio

Strato: 03 Gestione viabilità e indirizzi

Tema: Toponimi e numeri civici 0301

- Classe: Accesso interno
- Classe: Accesso esterno/passaggio carrabile
- Classe: Numero civico
- Classe: Toponimo stradale

Tema: Amministrazione viabilità 0303

- Classe: Estesa amministrativa

Strato: 05 Orografia

Tema: Modelli digitali del terreno 0504

- Classe: Dem/dtm
- Classe: Tin

Strato: 09 Ambiti amministrativi

Tema: Ambiti amministrativi 0901

- Classe: Comunità montana
- Classe: Comune
- Classe: Città metropolitana
- Classe: Provincia
- Classe: Regione
- Classe: Stato
- Classe «*ABSTRACT*»: ente di area vasta

Strato: 10 Aree di pertinenza

Tema: Pertinenze 1002

Classe: Unita' insediativa

Per ogni approfondimento, si rimanda ai seguenti documenti:

Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture: catalogo dei dati territoriali di riferimento per il soprasuolo, pubblicato sul portale del Repertorio nazionale dei dati territoriali (<https://geodati.gov.it/>);

regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei *database* geotopografici - allegato 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2011 - Catalogo dei dati territoriali - Specifiche di contenuto per i *database* geotopografici;

regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei *database* geotopografici - allegato 2 del decreto ministeriale 10 novembre 2011 - Il modello GeoUML - Regole di interpretazione delle specifiche di contenuto per i *database* geotopografici;

specifiche di contenuto di riferimento per i *database* delle reti di sottoservizi e per il SINFI, vigenti, adottate con determinazione AgID e pubblicate sul portale del Repertorio nazionale dei dati territoriali (<https://geodati.gov.it/>);

2.2 Modello dati sottosuolo

Il modello dati per il sottosuolo del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) recepisce gli stessi contenuti e la stessa struttura delle «Specifiche di contenuto di riferimento per i *database* delle reti di sottoservizi e per il SINFI» predisposte nel contesto delle attività dell'Agenzia per l'Italia digitale e da questa adottate e aggiornate.

Tali specifiche sono conformi al modello dati definito, per le reti di sottoservizi, nel contesto della direttiva 2007/2/CE: *Data Specification for the spatial data theme Utility and Government Services* - D2.8.III.6 *Data Specification on Utility and Government Services - Technical Guidelines*.

Analogamente al modello soprasuolo, anche le «Specifiche di contenuto di riferimento per i *database* delle reti di sottoservizi e per il SINFI» definiscono una specifica estesa e, per ogni costruito rappresentato, i seguenti livelli di obbligatorietà:

NC (*National Core*) - si intende il contenuto informativo minimo che gli enti che producono dati relativi ai servizi a rete devono garantire per l'implementazione di banche dati omogenee a copertura nazionale;

SINFI - il contenuto informativo minimo funzionale all'implementazione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, così come definito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.

Le obbligatorietà indicate al secondo punto sono funzionali all'implementazione del SINFI, quindi vincolanti per il modello sottosuolo, e rappresentano un sottoinsieme delle obbligatorietà definite come *National Core*. Tale approccio metodologico contribuisce ad agevolare, attraverso la limitazione dei contenuti obbligatori, la fase di produzione dati e popolamento degli stessi nel SINFI.

In sintesi, il modello sottosuolo SINFI è composto dai seguenti contenuti.

Strato: 07 reti di sottoservizi

Tema: Gestione infrastrutture di alloggiamento reti 0700

- Classe: Infrastruttura di alloggiamento reti

Tema: Rete idrica di approvvigionamento 0701

- Classe: Tratto della rete di approvvigionamento idrico
- Classe: Nodo della rete di approvvigionamento idrico
- Classe: Rete approvvigionamento idrico

Tema: Rete di smaltimento delle acque 0702

- Classe: Tratto della rete di smaltimento delle acque
- Classe: Nodo della rete di smaltimento delle acque
- Classe: Rete smaltimento delle acque

Tema: Rete elettrica 0703

- Classe: Tratto di linea della rete elettrica
- Classe: Nodo della rete elettrica
- Classe: Rete elettrica

Tema: Rete del gas 0704

- Classe: Tratto di linea della rete del gas
- Classe: Nodo della rete del gas
- Classe: Rete gas

Tema: Rete di teleriscaldamento 0705

- Classe: Tratto di linea di teleriscaldamento
- Classe: Nodo della rete di teleriscaldamento
- Classe: Rete di teleriscaldamento

Tema: Oleodotti 0706



Classe: Tratto di linea di oleodotto

Classe: Nodo della rete degli oleodotti

Classe: Rete oleodotti

Tema: reti di telecomunicazioni e cablaggi 0707

Classe: Tratto di linea della rete di telecomunicazione e cablaggi

Classe: Nodo della rete di telecomunicazione e cablaggi

Classe: Rete di telecomunicazioni e cablaggi

Per ogni approfondimento, si rimanda ai seguenti documenti:

specifiche di contenuto di riferimento per i *database* delle reti di sottoservizi e per il SINFI, pubblicate sul portale del Repertorio nazionale dei dati territoriali (<https://geodati.gov.it/>);

regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei *database* geotopografici - allegato 2 del decreto ministeriale 10 novembre 2011 - Il modello GeoUML - Regole di interpretazione delle specifiche di contenuto per i *database* geotopografici;

specifiche di contenuto di riferimento per i *database* delle reti di sottoservizi e per il SINFI, vigenti, adottate con determinazione AgID e pubblicate sul portale del Repertorio nazionale dei dati territoriali (<https://geodati.gov.it/>).

2.3 Modello dati subacqueo

Il modello dati subacqueo del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) estende l'ambito di applicazione del modello dati alle infrastrutture e alle reti ubicate in ambiente subacqueo, con particolare riferimento alle infrastrutture sottomarine di interconnessione delle reti di comunicazione elettronica. La sua introduzione dà attuazione a quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1309 sull'infrastruttura Gigabit e dalla raccomandazione (UE) 2024/779 sulle infrastrutture di cavi sottomarini sicure e resilienti, nonché agli indirizzi contenuti nel Piano d'azione dell'Unione europea del 21 febbraio 2025 in materia di sicurezza dei cavi sottomarini.

Il modello dati subacqueo recepisce i contenuti e la struttura delle «Specifiche di contenuto di riferimento per i *database* delle reti di sottoservizi e per il SINFI» nella versione adottata dall'Agenzia per l'Italia digitale, che estende il proprio ambito alle infrastrutture di rete ubicate in ambiente subacqueo. Il modello dati subacqueo SINFI, quale estensione dello Strato 07, è composto dai seguenti contenuti:

Strato: 07 reti di sottoservizi (componente subacquea)

Strato: 07 reti di sottoservizi

Tema: reti di telecomunicazioni e cablaggi 0707

Classe: Tratto di linea della rete di telecomunicazione e cablaggi subacquei

Tema: Zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione 0708

Classe: Zone mare e acque interne

Le informazioni di dettaglio associate alla tratta subacquea (classe TR_COM_S) comprendono, tra l'altro, l'identificativo della tratta sottomarina, il nome e la tipologia del cavo, la data di entrata in servizio, la società incaricata della messa in opera, il colore del cavo, la tipologia di posa, lo storico delle riparazioni, la tipologia di substrato, la quantità di fibra presente nel cavo, il tipo di provvedimento autorizzatorio e la presenza dell'elemento sulle carte nautiche nazionali.

La classe «Zone mare e acque interne» (ZO_ACQ) raccoglie le informazioni amministrative e ambientali relative alle aree interessate dalla presenza delle infrastrutture subacquee, tra cui la tipologia di area (mare, lago, corso d'acqua), le zone di divieto presenti lungo il tracciato, la natura giuridica delle aree attraversate (acque interne, acque territoriali, zona contigua, ZEE o piattaforma continentale italiana, alto mare, aree marine protette, aree interdetto, zone militari), i fattori di rischio di danno naturale e l'autorità competente al rilascio dei permessi.

In considerazione della particolare caratterizzazione delle infrastrutture subacquee, l'accesso ai relativi dati è disciplinato in modo differenziato rispetto agli altri contenuti del SINFI. In coerenza con quanto previsto dall'art. 8 del decreto, è escluso l'accesso generalizzato alle informazioni relative alle infrastrutture subacquee, fatto salvo l'accesso da parte degli enti preposti alla sicurezza, a seguito di richiesta motivata e secondo modalità di condivisione definite mediante appositi accordi operativi sottoscritti tra le parti, con divieto di pubblicazione a terzi.

Per ogni approfondimento, si rimanda ai seguenti documenti:

specifiche di contenuto di riferimento per i *database* delle reti di sottoservizi e per il SINFI, vigenti, adottate con determinazione AgID e pubblicate sul portale del Repertorio nazionale dei dati territoriali (<https://geodati.gov.it/>);

regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei *database* geotopografici - allegato 2 del decreto ministeriale 10 novembre 2011 - Il modello GeoUML - Regole di interpretazione delle specifiche di contenuto per i *database* geotopografici.

Le informazioni relative alle infrastrutture subacquee sono trattate secondo il regime di accesso limitato di cui al presente paragrafo e all'art. 8 del decreto, e non rientrano tra le informazioni rese disponibili in via generalizzata.

Ad ogni tipologia di utente (Ministero, operatore di rete, operatore di TLC, concessionario, comune, regione, cittadino, AGCOM, altre PA centrali, enti preposti alla sicurezza) è associato un profilo con accesso personalizzato (amministratore di sistema, visualizzatore, gestore pratiche) alle funzionalità e alle informazioni consentite.

3 Modalità di acquisizione dati

Il caricamento e l'aggiornamento dei dati avvengono mediante interfacce applicative (API), servizi interoperabili o strumenti *web* messi a disposizione dal SINFI, secondo le specifiche tecniche definite dall'Agenzia per l'Italia digitale e dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

I dati sono resi disponibili da tutti i soggetti detentori delle informazioni, in particolare:

i soggetti titolari e/o detentori delle informazioni relative a infrastrutture fisiche e reti pubbliche di comunicazioni che si estendono su tutto il territorio nazionale hanno l'obbligo di esporle in formato digitale, mantenendole costantemente aggiornate, ai fini dell'alimentazione del SINFI.

i soggetti titolari e/o detentori delle informazioni relative a infrastrutture fisiche e reti pubbliche di comunicazioni a livello comunale o regionale hanno l'obbligo di fornire dette informazioni, costantemente aggiornate, al fine di alimentare un sistema unico regionale, presente nelle varie regioni, che consenta l'aggregazione dei dati e l'integrazione tra i sistemi informativi e il SINFI. Qualora la regione di appartenenza non disponga di un catasto regionale, sarà possibile interfacciarsi direttamente con il catasto nazionale o utilizzare i servizi messi a disposizione dal SINFI per il caricamento diretto dei propri dati nel sistema.

Il dialogo tra il SINFI e i vari *database* avviene mediante l'implementazione di un sistema che interroga i servizi resi disponibili dalle regioni e/o dagli operatori di rete e dai gestori di infrastrutture. Tali servizi e i relativi *standard* saranno quelli previsti nel contesto dell'implementazione della direttiva INSPIRE. Si potrà quindi fare riferimento, tra gli altri, ai servizi WMS (*Web Map Service*) e WFS (*Web Feature Service*); si rimanda, in proposito, alle relative guide tecniche definite nell'ambito di attuazione della citata direttiva INSPIRE. Nel dialogo su menzionato, i dati vengono scambiati in formato GML, indicato nel contesto di attuazione della direttiva INSPIRE, e/o in formato «shapefile».

Con specifico riferimento ai dati relativi alle infrastrutture subacquee, l'acquisizione, la conservazione e la condivisione avvengono nel rispetto del regime di accesso limitato di cui al paragrafo 2.3 e all'art. 8 del decreto, assicurando che gli stessi non siano resi accessibili in via generalizzata e siano condivisi con i soli enti preposti alla sicurezza secondo le modalità operative concordate.

Al fine del reperimento delle informazioni non immediatamente interfacciabili con il SINFI, si prevede di valutare, in un'ottica di sussidiarietà, la predisposizione di opportuni *tool* di conversione/ricodifica dei dati, oltre che di *editing on-line* delle informazioni.

4 Livello dei servizi

I livelli di servizio necessari per la fornitura *batch* delle informazioni sono di seguito indicati.

Per ogni operatore nazionale:

banda dedicata di ~100 Mbps;

tempo di risposta alla richiesta (es. WPS) *batch* < 20 minuti.

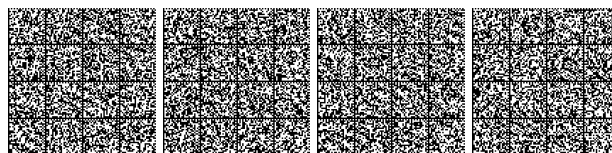
Per le amministrazioni pubbliche locali (ad eccezione di quelle aventi connessioni tramite porta di dominio, quindi operanti su SPC), al fine di potersi interfacciare e fornire i dati in modalità *batch*, si evidenzia che il livello minimo per l'utilizzo del servizio è pari a:

banda dedicata di ~10 Mbps;

tempo di risposta alla richiesta (es. WPS) *batch* < 20 minuti.

Il SINFI garantisce la fruibilità del servizio con un uptime del 90% su base annua, garantendo un *throughput* complessivo di 150 Mbps per 200 richieste simultanee (il 10% degli utenti totali).

26A05163



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 4 agosto 2026.

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona. Galleria di base del Brennero infrastruttura strategica di interesse nazionale (articolo 1 della legge n. 443 del 2001) - Approvazione avvio quinto lotto costruttivo e nuovo limite di spesa dell'opera (CUP I41J05000020005). (Delibera n. 27/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità», e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» (cosiddetta «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Sistema valichi», il «Valico del Brennero», e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Bolzano, la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e Valico», e, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Trento, la «Tratta Bologna - Brennero e Valico» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'undicesimo allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - l'infrastruttura «Brennero traforo ferroviario ed interventi d'accesso»;

Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto, di seguito CUP (o, anche, codice), e in particolare:

1- la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale si è definito il sistema per l'attribuzione del CUP e si è stabilito che lo stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2- l'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione», il quale ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP che le competenti amministrazioni richiedono secondo la procedura telematica definita dal CIPE;

3- l'art. 11, comma 2-bis, della citata legge n. 3 del 2003, come introdotto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;



4- la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

5- la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, la quale ha dato attuazione all'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 3 del 2003, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, e ha, tra le altre, precisato la nozione di progetto di investimento pubblico, specificando che costituisce un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi: presenza di un decisore pubblico; finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche; le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale, da raggiungere entro un tempo specificato;

6- l'art. 75 del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice identificativo di gara (CIG) e il CUP;

Vista la delibera CIPE del 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004;

Visto l'Accordo di Stato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana del 30 aprile 2004, per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, firmato a Vienna il 30 aprile 2004, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 6 marzo 2006, n. 115;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, commi 232 e 233, concernenti la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali di «specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro» in relazione ai quali è stabilito che «con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente

assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili (...), allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232, della citata legge n. 191 del 2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Galleria di base del Brennero, ricompresa nell'asse ferroviario del corridoio 1, potenziamento asse ferroviario Monaco Verona»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010 che individua quale progetto prioritario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232, della medesima legge n. 191 del 2009, il «Potenziamento asse ferroviario Monaco Verona, galleria di base del Brennero»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che - ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Visto l'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2015 che include l'intervento «Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero» nell'elenco delle venticinque opere prioritarie;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di



missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e ha disposto che i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)», come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha previsto adeguamenti della preesistente normativa «al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza... nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari», stabilendo, tra l'altro, che «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma (...). Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al CIPESS», salvo che si tratti di aggiornamenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi;

Vista la delibera di questo Comitato del 6 agosto 2015, n. 62, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo di legalità, licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, successivamente aggiornato dalla delibera CIPE del 26 novembre 2020, n. 62, con la quale sono stati approvati due nuovi schemi di «Protocolli di legalità» per l'affidamento di lavori di infrastrutture e insediamenti prioritari al contraente generale, al concessionario o all'appaltatore e le relative linee guida per prevenire il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata e mafiosa;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Visto il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014;

Vista la delibera CIPESS del 2 agosto 2022, n. 25, con la quale questo Comitato ha approvato il Contratto di programma 2022 - 2026, parte investimenti, tra il MIT e RFI, di seguito CdP-I, ai sensi del decreto legislativo, n. 112 del 2015;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il CdP-I sottoscritto dal MIT e da RFI, rispettivamente, in data 19 e 20 dicembre 2022 e le relative tavole, tabelle e allegati, che ne costituiscono parte integrante;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto, in particolare, l'art. 225, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale prevede che «per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006»;

Visto il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, di seguito TEN-T, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013;

Visto l'aggiornamento 2025 del Contratto di programma RFI 2022-2026 - parte investimenti, tramite terzo atto integrativo, in merito al quale il CIPESS è stato informato in data 10 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 luglio 2015, n. 112;

Viste le principali delibere di questo Comitato relative all'«Asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero», il cui contenuto si intende qui richiamato e, in particolare:

la delibera CIPE 20 dicembre 2004, n. 89, con la quale è stato approvato, anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare della tratta italiana del «Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero»;

la delibera CIPE 31 luglio 2009, n. 71, con la quale è stato approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'«Asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero», con un limite di spesa, per la parte italiana, di 3.575 milioni di euro. Contestualmente il CIPE ha preso atto dell'articolazione in fasi del progetto: fase II/IIA relativa a studi e fase III relativa ai lavori;

la delibera CIPE 18 novembre 2010, n. 83, con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 2, comma 232 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la realizzazione dell'opera per lotti costruttivi, ed è stato autorizzato l'avvio della realizzazione del primo lotto costruttivo, con un costo di 280 milioni di euro a carico dell'Italia,



con conseguente aggiornamento del costo a vita intera, di seguito CVI, per la parte di competenza italiana, pari a 4.140 milioni di euro, costituendo nuovo limite di spesa;

la delibera CIPE 31 maggio 2013, n. 28, che ha individuato la nuova articolazione dell'opera in cinque lotti costruttivi ed ha autorizzato l'avvio della realizzazione del secondo lotto costruttivo, con un costo di 297,26 milioni di euro a carico dell'Italia, interamente finanziato. Il costo aggiornato a vita intera per la parte di competenza italiana è stato stabilito in 4.865 milioni di euro, costituendo nuovo limite di spesa;

la delibera CIPE 29 aprile 2015, n. 44, con la quale è stata individuata la nuova articolazione dell'opera in sei lotti costruttivi ed è stato autorizzato l'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo, con un costo di 920,02 milioni di euro a carico dell'Italia, interamente finanziato. Il costo aggiornato a vita intera per la parte di competenza italiana è stato stabilito in 4.400 milioni di euro, costituendo nuovo limite di spesa;

la delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 17, con la quale è stato autorizzato l'avvio della realizzazione del quarto lotto costruttivo della galleria di base del Brennero e confermato l'impegno programmatico al finanziamento dell'intera opera per la parte di competenza italiana;

la delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 60, di proroga della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

la delibera CIPESS 30 novembre 2023, n. 37, con la quale è stato approvato un nuovo aggiornamento del CVI dell'opera, pari a 10.535,68 milioni di euro, di cui 5.267,84 milioni di euro di competenza italiana, con una copertura finanziaria complessiva di 3.905,687 milioni di euro, e un fabbisogno residuo di 1.362,153 milioni di euro. Con la medesima delibera è stata anche aggiornata l'articolazione dei lotti costruttivi e delle relative disponibilità ed è stata definita l'entrata in esercizio dell'opera al mese di ottobre 2032;

Vista la nota del Capo del Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), prot. MIT n. 23466 del 10 luglio 2026, recepita dal DIPE con il prot. 8645-A di pari data, con la quale è stata chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del CIPESS per l'argomento «approvazione dell'avvio del quinto lotto costruttivo della galleria di base del Brennero», con contestuale trasmissione della documentazione istruttoria;

Vista la nota MIT n. 4606 del 10 luglio 2026, acquisita in pari data al prot. DIPE 8680-A, con integrazioni istruttorie;

Vista la nota MIT n. 4788 del 20 luglio 2026, acquisita in pari data al prot. DIPE-0009118-A;

Vista la relazione istruttoria della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del MIT del 3 luglio 2026, e considerato, in particolare, che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

1. la «Galleria di base del Brennero» è una infrastruttura finalizzata al transito merci/viaggiatori sull'asse ferroviario del Brennero (Monaco-Verona); l'opera è inclusa nella rete TEN-T, e fa parte del corridoio europeo Scandinavia-Mediterraneo, di seguito Scan-Med;

2. la società Galleria di base del Brennero - Brenner Basistunnel BBT SE è il soggetto «Promotore», incaricato alla progettazione e alla realizzazione della galleria

di base del Brennero, ai sensi dell'Accordo di Stato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana del 30 aprile 2004 e successive integrazioni; le azioni della società BBT SE sono ripartite in uguale misura tra Austria ed Italia; la Österreichische Bundesbahnen Infrastruktur A.G. detiene il 50% del pacchetto azionario ed è socio unico per l'Austria; in Italia, la società di partecipazione Tunnel Ferroviario del Brennero, di seguito TFB S.p.a., detiene il restante 50%, e il capitale della TFB S.p.a. è controllato da Rete Ferroviaria Italiana, con quote di minoranza detenute dalle Province autonome di Bolzano e di Trento e dalla Provincia di Verona;

3. il progetto prevede una galleria di base che si estende per oltre 56 km, di cui 24 km in territorio italiano e 32 km in territorio austriaco, e i relativi allacci alla linea storica in corrispondenza delle stazioni di Innsbruck - portale nord - e di Fortezza (Bolzano) - portale sud. La galleria di Base del Brennero si compone di un cunicolo esplorativo, due gallerie principali e quattro gallerie di accesso laterali;

sotto l'aspetto attuativo:

1. al 31 marzo 2026 sono stati scavati 218,1 km, pari a circa il 95% di quanto verrà complessivamente scavato, tra gallerie per transito treni, cunicolo esplorativo e altre gallerie con funzioni logistiche e di servizio. Attualmente, nell'intera area di progetto, sono attivi i seguenti cantieri: Mules, Aica, Hinterrigger, e stazione di Fortezza in Italia, Ahrental, Wolf, Valle Padaster e Sillschlucht (gola del torrente Sill) in Austria;

2. dei 218,1 km scavati al 31 marzo 2026, 111,5 km sono di gallerie transito treni, 57,6 km di cunicolo esplorativo e 49,1 km di gallerie logistiche e di servizio. L'avanzamento totale degli scavi alla stessa data di riferimento negli ultimi tre anni è stato:

157 km al 31 marzo 2023;

166 km al 31 marzo 2024;

200 km al 31 marzo 2025;

3. il CUP assegnato all'opera è I41J05000020005;

4. ai sensi dell'art. 2, comma 232, della legge n. 191 del 2009 soprarichiamata, il progetto della «Galleria di base del Brennero» è realizzato per lotti costruttivi;

5. il cronoprogramma aggiornato del progetto di realizzazione dell'intervento prevede l'entrata in esercizio dell'opera ad ottobre 2032.

6. la proposta del MIT sottopone a questo Comitato l'autorizzazione all'avvio del quinto lotto costruttivo, dal costo aggiornato in 456,770 milioni di euro, che comprende le seguenti principali tipologie di intervento:

adeguamento delle opere civili, a seguito degli esiti dell'aggiornamento della progettazione dell'attrezzaggio;

realizzazione centrale controllo operativo di Innsbruck (DCO);

realizzazione del posto di incrocio presso il nodo di Aldrans. Si tratta di lavori in sotterraneo originariamente previsti nell'ambito dell'attrezzaggio (sesto lotto costruttivo), ma anticipati temporalmente e pertanto spostati nel quinto lotto costruttivo, per ragioni logistiche;



rimanenti opere di compensazione e mitigazione ambientale (Italia e Austria), nonché interventi necessari per la conclusione del progetto e misure per rispettare le prescrizioni impartite dalle autorità;

interventi e misure prescrittive;

7. il DIPE, con propria nota prot. 8651-P del 10 luglio 2026, ha chiesto al MIT chiarimenti in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità scaduta nel 2018; il MIT, con propria nota di risposta n. 4606 del 10 luglio 2026, acquisita in pari data al prot. DIPE 8680-A, ha confermato che non sono necessari ulteriori assoggettamenti a procedure espropriative relativi al lotto V, precisando che non vi sono aree non disponibili che richiedono ulteriori reiterazioni e allegando una nota in merito della società BBT del 10 luglio 2026, dalla quale risulta che le opere afferenti al quinto lotto «sono per la maggior parte in sotterraneo. Ove siano presenti opere all'aperto, queste ultime ricadono su aree già utilizzate, per le quali è già stata ottenuta la dichiarazione di Pubblica utilità. Non vi sono dunque nel quinto lotto costruttivo aree o terreni incluse ancora da assoggettare a procedura espropriativa»;

8. con riguardo al sesto lotto costruttivo, per il quale il MIT ha inizialmente proposto nella relazione la suddivisione dello stesso in due distinti sub lotti, corrispondenti a due successive fasi attuative, il Ministero, con nota MIT n. 4788 del 20 luglio 2026, acquisita al prot. DIPE-0009118-A in pari data, ha richiesto lo stralcio di tale proposta, a seguito degli esiti della riunione preparatoria del CIPESS del 14 luglio 2026;

sotto l'aspetto finanziario:

1. l'accordo bilaterale siglato il 30 aprile 2004 dai governi di Italia ed Austria stabilisce che il costo complessivo della galleria di base del Brennero è finanziato pariteticamente dallo Stato austriaco (50%) e dallo Stato italiano (50%), con una quota di cofinanziamento aggiuntiva dell'Unione europea;

2. il DIPE, con propria nota n. 9313 del 23 luglio 2026, ha chiesto al MIT chiarimenti in ordine alla precisa quantificazione di costi, coperture e fabbisogni, con particolare riguardo alle cifre e agli arrotondamenti degli importi relativi al CVI e alle coperture finanziarie; il MIT ha risposto con nota avente prot. MIT n. prot. 4954 del 28 luglio 2026, acquisita al prot. DIPE n. 9534 A in pari data, fornendo alcune indicazioni, anche in forma tabellare, relative a cifre ed arrotondamenti da utilizzare ai fini deliberativi. Con la medesima nota, il MIT ha, tra l'altro, proposto di includere nella delibera una raccomandazione alla società BBT-SE, volta a uniformare i criteri di rappresentazione degli importi riportati nella documentazione tecnico-economica afferente all'intervento al fine di assicurarne la coerenza con il CdP-I MIT-RFI;

3. rispetto al costo a vita intera (CVI) approvato con la citata delibera CIPESS n. 37 del 2023, stabilito in 10.535,680 milioni di euro, di cui 5.267,840 milioni di euro di competenza italiana, il nuovo CVI dell'opera, approvato dal Consiglio di sorveglianza di BBT SE in data 17 aprile 2024 e sottoposto all'approvazione di questo Comitato, è pari a circa 10.524 milioni di euro, di cui 5.262,088 milioni di euro a carico dell'Italia; il CVI a carico della parte italiana si riduce pertanto di un importo di 5,752 milioni di euro; le variazioni di costo di ciascun lotto costruttivo per la quota parte italiana sono rappresentate nella tabella seguente:

(importi in milioni di euro)

Lotto costruttivo	CVI Del. CIPESS 37/2023 (a)	Aggiornamento CVI 2026 presente proposta (b)	Differenza tra (a) e (b)
studi e opere diagnostiche	260,000	260,000	-
primo lotto costruttivo	308,700	302,368	-6,332
secondo lotto costruttivo	414,670	417,670	+3,000
terzo lotto costruttivo	962,220	1.032,636	+70,416
quarto lotto costruttivo	1.597,200	1.490,994	-106,206
quinto lotto costruttivo	377,000	456,770	+79,770
sesto lotto costruttivo	1.348,050	1.301,650	-46,400
Totale	5.267,840	5.262,088	-5,752

4. la stima dei costi a vita intera del progetto risulta articolata come segue:

8.576 milioni di euro (base prezzi 1° gennaio 2024) - costo base aggiornato per la realizzazione dell'opera (incluso attrezzaggio ferroviario), comprensivo dell'adeguamento monetario dovuto all'effetto inflattivo dell'anno 2023;

1.320 milioni di euro (base prezzi 1° gennaio 2024) - costi previsti per i rischi, comprensivi dell'adeguamento monetario dovuto all'effetto inflattivo dell'anno 2023;

629 milioni di euro - costi previsti per l'adeguamento monetario preventivo (inflazione futura presunta dal 2024 per i costi ancora da sostenere), sulla base dell'applicazione di coefficienti differenziati per anno e per attività realizzate rispettivamente in Italia, in Austria e transfrontaliere;

5. il nuovo CVI sottoposto all'approvazione di questo Comitato risulta recepito dall'aggiornamento 2025 del Contratto di programma 2022-2026 (CdP-I), sottoscritto da MIT e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) in data 11 dicembre 2025 e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 112 del 25 maggio 2026. Il richiamato CdP prevede disponibilità complessive per l'opera pari a 3.960,437 milioni di euro, articolati come segue e meglio specificati nella seguente tabella:



2.350,561 milioni di euro fonte Stato MEF;
 331,591 milioni di euro fonte Stato MIT;
 1.278,285 milioni di euro altre fonti (UE ed enti locali);

6. l'evoluzione delle coperture finanziarie di competenza italiana, rispetto alla precedente delibera CIPESS n. 37 del 2023, è sintetizzata nella tabella seguente, con l'indicazione, in calce, delle relative motivazioni:
 (importi in milioni di euro)

	Delibera CIPESS n. 37/2023	Ulteriori disponibilità	CdP - I (aggiornamento 2025)
MIT	324,741	6,850*	331,591
MEF	2.305,850	44,710**	2.350,561
UE	1.152,936		1.152,937
EELL	122,160	3,189***	125,349
Totale	3.905,687	54,749	3.960,437

*Terza e quarta istanza di accesso al fondo istituito in applicazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

**Ulteriori disponibilità nel CdP - I 2025;

***Aumento di capitale della società di partecipazione TFB (Tunnel Ferroviario del Brennero Holding S.p.a.), che detiene una quota di partecipazione italiana in BBT SE, effettuato dalla Provincia autonoma di Bolzano a giugno 2024.

7. l'articolazione attuale delle coperture finanziarie è sintetizzata nella tabella seguente:
 (importi in milioni di euro)

Lotto costruttivo	Aggiornamento 2025 CdP MIT-RFI 2022-2026				
	Totale coperture	di cui: risorse Stato MEF	di cui: risorse Stato MIT	di cui: risorse UE	di cui: risorse enti locali
studi e opere diagnostiche	260,000	85,279	45,000	129,721	-
primo lotto costruttivo	302,368	166,966	-	110,520	24,882
secondo lotto costruttivo	417,670	253,539	-	162,200	1,931
terzo lotto costruttivo	1.032,640	366,834	286,591	322,320	56,895
quarto lotto costruttivo	1.490,989	1.021,359	-	428,175	41,455
quinto lotto costruttivo	456,770	456,584	-	-	0,186
sesto lotto costruttivo	-	-	-	-	-
Totale	3.960,437	2.350,561	331,591	1.152,937	125,349

8. il fabbisogno complessivo a carico dell'Italia si riduce di conseguenza da 1.362,153 milioni di euro a 1.301,65 milioni di euro (pari alla differenza tra il nuovo CVI di 5.262,088 milioni di euro e le disponibilità aggiornate nel CdP-I MIT-RFI 2022-2026, pari a 3.960,437 milioni di euro, tenendo conto di arrotondamenti nei dati comunicati al Comitato). Tale fabbisogno di 1.301,65 milioni di euro corrisponde al costo complessivo del sesto lotto costruttivo, attualmente privo di copertura finanziaria;

9. l'importo aggiornato del quinto lotto costruttivo, di cui il MIT sottopone a questo Comitato l'autorizzazione all'avvio, è pari a 456,770 milioni di euro (rispetto ai 377,000 milioni di euro previsti dalla precedente delibera CIPESS n. 37 del 2023) e risulta interamente coperto da risorse di fonte MEF per 456,584 milioni di euro e da altre fonti (enti locali) per 0,186 milioni di euro. Il relativo aumento del costo, pari a 79,77 milioni di euro, viene attribuito, secondo la relazione istruttoria del MIT, ai seguenti fattori:

aggiornamento delle stime di costo e dei coefficienti di adeguamento monetario inclusi nel CVI 2024 (+12 milioni di euro circa);

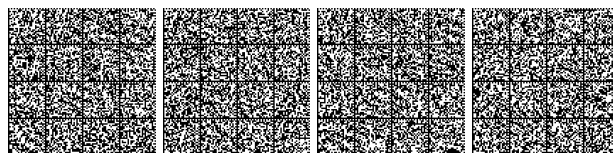
inserimento nel quinto lotto costruttivo della realizzazione del nodo di Aldrans inizialmente prevista tra i costi di attrezzaggio ferroviario nel sesto lotto costruttivo (+13 milioni di euro circa);

aumento dei costi di *management* dovuto ad un aumento delle stime di costo e alla ottimizzazione della loro assegnazione tra i vari lotti costruttivi (+6 milioni di euro circa);

aggiornamento dei costi di acquisizione dei terreni e ottimizzazione della loro assegnazione tra i vari lotti costruttivi (-4 milioni di euro circa);

aggiornamento dell'analisi rischi e ottimizzazione della assegnazione della quota rischi tra i vari lotti costruttivi (+52 milioni di euro circa);

sotto l'aspetto dello sviluppo sostenibile:



1. la galleria di base del Brennero porterà ad un miglioramento della mobilità nel cuore dell'Europa e in particolare nella sezione del corridoio TEN-T Scan-Med che si sviluppa in Italia, Austria e Germania. In particolare, permetterà un aumento della mobilità pulita per effetto del trasferimento modale del traffico merci e passeggeri dalla strada alla ferrovia, contribuendo al miglioramento dell'accessibilità, dell'interoperabilità ferroviaria e dell'efficienza del sistema dei trasporti;

2. l'intervento è suscettibile di produrre benefici ambientali connessi alla riduzione delle emissioni climateranti e dell'inquinamento acustico, nonché alla diminuzione della congestione lungo l'asse del Brennero, con effetti positivi sulla qualità dell'ambiente e delle condizioni di vita delle popolazioni interessate;

3. durante la fase di realizzazione è previsto un sistema di monitoraggio ambientale volto a verificare l'efficacia delle misure di mitigazione adottate e a individuare eventuali effetti non previsti, consentendo l'attivazione delle necessarie azioni correttive. Al termine dei lavori è previsto il ripristino delle aree di cantiere e dei siti temporaneamente occupati, mediante interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale;

4. sotto il profilo economico e sociale, l'intervento genera ricadute positive in termini di crescita economica, occupazione e competitività dei territori interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera di questo Comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera di questo Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota MIT n. 4788 del 20 luglio 2026, acquisita al prot. DIPE-0009118-A in pari data, con la quale la competente Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, ha richiesto, a seguito degli esiti della riunione preparatoria del CIPESS del 14 luglio 2026, lo stralcio della proposta relativa alla suddivisione in due sub lotti del sesto lotto costruttivo;

Vista la nota prot. DIPE n. 9891-P del 4 agosto 2026, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice Presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Come previsto dall'art. 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», le disposizioni seguenti sono adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto la procedura di valutazione di impatto ambientale dell'opera in esame era già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1. Approvazioni e disposizioni concernenti il costo a vita intera (CVI) e i lotti costruttivi

1.1 Il costo a vita intera aggiornato è di circa 10.524 milioni di euro, di cui 5.262,088 milioni di euro di competenza italiana, che costituisce il nuovo limite di spesa dell'opera, con riduzione del costo a carico della parte italiana pari a 5,752 milioni di euro rispetto al costo precedentemente determinato con la delibera di questo Comitato n. 37 del 30 novembre 2023;



1.2 Le variazioni di costo a vita intera di ciascun lotto costruttivo per la quota parte italiana sono rappresentate nella tabella seguente:

Tabella 1 - (importi in milioni di euro)

Lotto costruttivo	CVI Del. CIPESS 37/2023 (a)	Aggiornamento CVI 2026 presente delibera (b)	Differenza tra (a) e (b)
studi e opere diagnostiche	260,000	260,000	-
primo lotto costruttivo	308,700	302,368	-6,332
secondo lotto costruttivo	414,670	417,670	+3,000
terzo lotto costruttivo	962,220	1.032,636	+70,416
quarto lotto costruttivo	1.597,200	1.490,994	-106,206
quinto lotto costruttivo	377,000	456,770	+79,770
sesto lotto costruttivo	1.348,050	1.301,650	-46,400
Totale	5.267,840	5.262,088	-5,752

1.3 La copertura finanziaria complessiva è pari a 3.960,437 milioni di euro, come definita nell'aggiornamento 2025 del Contratto di programma 2022-2026 (CdP-I), sottoscritto da MIT e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) in data 11 dicembre 2025 e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 112 del 25 maggio 2026.

1.4 Tale disponibilità complessiva è articolata come rappresentato nella tabella seguente, che indica l'evoluzione delle coperture dalla precedente delibera n. 37 del 2023, con in calce le relative fonti:

Tabella 2 (importi in milioni di euro)

	Delibera CIPESS n. 37/2023	Ulteriori disponibilità	CdP - I (aggiornamento 2025)
MIT	324,741	*6,850	331,591
MEF	2.305,850	**44,710	2.350,561
UE	1.152,936		1.152,937
EELL	122,160	***3,189	125,349
Totale	3.905,687	54,749	3.960,437

*Terza e quarta istanza di accesso al fondo istituito in applicazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

**Ulteriori disponibilità nel CdP - I 2025;

***Aumento di capitale della società di partecipazione TFB (Tunnel Ferroviario del Brennero Holding S.p.a.), che detiene una quota di partecipazione italiana in BBT SE, effettuato dalla Provincia autonoma di Bolzano a giugno 2024.

1.5 La seguente tabella riporta l'articolazione delle coperture finanziarie dei lotti costruttivi di competenza italiana:

Tabella 3 - Aggiornamento dell'articolazione delle coperture finanziarie dei lotti costruttivi di competenza italiana (importi in milioni di euro)

Lotto costruttivo	Aggiornamento 2025 CdP MIT-RFI 2022-2026				
	Totale coperture	di cui: risorse Stato MEF	di cui: risorse Stato MIT	di cui: risorse UE	di cui: risorse enti locali
studi e opere diagnostiche	260,000	85,279	45,000	129,721	-
primo lotto costruttivo	302,368	166,966	-	110,520	24,882
secondo lotto costruttivo	417,670	253,539	-	162,200	1,931
terzo lotto costruttivo	1.032,640	366,834	286,591	322,320	56,895
quarto lotto costruttivo	1.490,989	1.021,359	-	428,175	41,455
quinto lotto costruttivo	456,770	456,584	-	-	0,186
sesto lotto costruttivo	-	-	-	-	-
Totale	3.960,437	2.350,561	331,591	1.152,937	125,349



1.6 A fronte del nuovo CVI, aggiornato in 5.262,088 milioni di euro, il fabbisogno residuo a carico dell'Italia è pari a complessivi 1.301,65 milioni di euro, corrispondente al costo del sesto lotto costruttivo, attualmente privo di copertura finanziaria.

1.7 Viene confermato il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento, che prevede l'entrata in esercizio dell'opera ad ottobre 2032.

2. Autorizzazione all'avvio del quinto lotto costruttivo

2.1 Viene autorizzato l'avvio del quinto lotto costruttivo, il cui importo risulta aggiornato a 456,770 milioni di euro, interamente coperti da risorse MEF per 456,584 milioni di euro e da fonti di enti locali per 0,186 milioni di euro, come indicato nella tabella 3 di cui al punto 1.5.

3. Ulteriori disposizioni e prescrizioni

3.1 Per assicurare la piena coerenza dei dati finanziari, si raccomanda che tutti gli importi delle tabelle e della documentazione prodotta da BBT-SE siano riportati in milioni di euro, con l'aggiunta di tre decimali dopo la virgola, coerentemente con quanto previsto nel Contratto di programma, parte investimenti, tra MIT e RFI.

3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia al CIPESS, entro il mese di marzo di ciascun anno, una informativa sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai lotti costruttivi finanziati, all'evoluzione dei costi con le relative motivazioni, all'assegnazione e all'incasso effettivo dei fondi UE, inclusi i fondi CEF. Tale informativa darà anche conto in particolare dell'evoluzione del costo dei lotti 5 e 6, dando evidenza dell'articolazione delle diverse fasi e attività e degli aggrimenti attuativi.

3.3 Il soggetto aggiudicatore provvede alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di tutta la documentazione con l'indicazione delle grandezze finanziarie, riportandole sistematicamente alla terza cifra decimale dopo il milione.

3.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003 sopra richiamata e segnalando tempestivamente a questo Comitato il profilarsi di eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma, al fine evitare incrementi di costo dell'opera.

3.5 Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

3.6 Ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 29 dicembre 2011, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonché per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera BBT SE dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni.

3.7 Ai sensi della richiamata delibera di questo Comitato n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera.

*Il Ministro
per gli affari europei,
il PNRR e le politiche
di coesione
con funzioni
di Presidente*
FOTI

Il Segretario
MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 1219

26A05224

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 22 settembre 2026.

Regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione in tema di repressione delle frodi di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27. (Regolamento n. 59/2026).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonché la necessità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private e in particolare gli articoli 148 e 149;

Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che l'IVASS cura la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle



richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;

Visto l'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 il quale prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, l'IVASS predisponga un modello di relazione, che ciascuna impresa è tenuta a trasmettere con cadenza annuale, in ordine alle attività realizzate per contrastare le frodi nel settore assicurativo;

Visto il regolamento IVASS n. 23 del 1° giugno 2016, recante la disciplina della banca dati sinistri;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, in materia di parametri di significatività per la consultazione della banca dati sinistri;

Visto il provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno 2016, in materia di indicatori e livelli di anomalia di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2015, n. 108, modificato dal provvedimento IVASS n. 158 del 21 gennaio 2025;

Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 – «Codice della strada»;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo danni 10 - Responsabilità civile autoveicoli terrestri, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «banca dati sinistri»: la banca dati istituita ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia;

c) «CARD»: la convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

d) «CARD-CID»: la parte seconda della CARD per l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli ed alle cose trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei veicoli;

e) «CARD-CTT»: la parte terza della CARD per l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati ed alle cose di proprietà dei terzi trasportati;

f) «fiduciari»: periti, medici, legali che concorrono all'accertamento dei danni e alla stima dei costi del risarcimento;

g) «furto d'identità»: la sottrazione illecita di dati personali di un soggetto riconducibile al reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 c.p., e al reato di frode informatica, di cui all'art. 640-ter, comma 3, c.p.;

h) «imprese di assicurazione autorizzate in Italia»: le società di cui all'art. 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 autorizzate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

i) «imprese di assicurazione comunitarie»: le società di cui all'art. 1, lettera v), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 abilitate all'esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica;

j) «imprese designate»: le imprese designate dall'IVASS ai sensi dell'art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 alla gestione dei sinistri per conto del Fondo garanzia vittime della strada (FGVS);

k) «indicatore del rischio frode»: fattore individuato dall'impresa volto ad indicare una potenziale esposizione al rischio frode;

l) «intermediari»: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa;

m) «intestazione fittizia»: fattispecie di intestazione o cointestazione simulata o che eluda o pregiudichi l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo secondo quando stabilito all'art. 94-bis del codice della strada;

n) «IVASS» o «Autorità»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

o) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione, nonché il rappresentante generale per le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e per le imprese comunitarie l'organo della società cui competono la gestione dell'impresa, l'assunzione delle decisioni strategiche e operative e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;

p) «parametri di significatività»: gli indicatori del rischio frode individuati dall'IVASS con il provvedimento n. 2827 del 25 agosto 2010;

q) «posizioni di danno»: numero di richieste di risarcimento per sinistro, distinte analiticamente per categoria di danno: danno a cose e lesioni alla persona;

r) «relazione»: la relazione in tema di attività antifrode di cui all'art. 30 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27;



s) «risarcimento diretto»: la procedura per la regolazione dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;

t) «rischio frode»: il rischio di un danno economico derivante da condotte, consistenti anche in semplici raggi, realizzati nei confronti dell'impresa di assicurazione, sia durante l'iter contrattuale, sia nelle fasi di gestione del sinistro;

u) «sinistro»: il sinistro relativo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'art. 2, comma 3, n. 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

v) «sinistro chiuso senza seguito per attività antifrode»: il sinistro archiviato a seguito degli approfondimenti antifrode e senza che siano stati effettuati pagamenti a titolo di risarcimento danni nei confronti del presunto danneggiato/creditore;

w) «sinistro esposto al rischio frode»: il sinistro al quale è riconducibile almeno un indicatore del rischio frode;

x) «sinistro oggetto di approfondimento»: il sinistro esposto al rischio frode per il quale sono state disposte attività integrative rispetto a quelle ordinarie;

y) «sinistro oggetto di disconoscimento»: il sinistro per il quale una delle parti coinvolte nega l'accadimento dell'evento;

z) «sinistro pagato a propri assicurati in difformità di quanto accertato in sede CARD»: sinistro gestito e definito secondo la procedura di risarcimento diretto in assenza delle condizioni per l'applicabilità della CARD oppure, contrariamente a quanto accertato in sede CARD, in tema di responsabilità dei conducenti;

aa) «stima della riduzione degli oneri per sinistri derivante dall'accertamento di frodi»: gli importi decurtati dalla riserva sinistri durante l'esercizio a seguito dell'attività antifrode svolta, dovendosi con ciò intendere gli importi relativi ai sinistri chiusi senza seguito per attività antifrode al lordo degli oneri sostenuti a essa connessi;

bb) «unità di rischio»: la singola polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli terrestri nel caso in cui vi sia un unico veicolo assicurato, o il singolo veicolo assicurato nel caso di polizza collettiva.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia e alle imprese comunitarie ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica.

Art. 4.

Finalità della relazione

1. La relazione fornisce gli elementi informativi necessari per la valutazione dell'efficienza di processi, sistemi e persone, al fine di garantire l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale rispetto all'obiettivo di prevenire e contrastare le frodi.

Art. 5.

Contenuto della relazione

1. Il modello di relazione si compone di quattro prospetti numerici e di un questionario.

2. Il prospetto denominato «MANFR_S2P1» (allegato 1) contiene dati distinti per provincia, per posizione di danno, per tipologia di gestione propria o in qualità di impresa designata e per esercizio di riferimento relativi alle seguenti tipologie di sinistri:

- a. denunciati nell'esercizio di riferimento rapportati alle unità di rischio;
- b. esposti al rischio frode;
- c. oggetto di specifico approfondimento;
- d. chiusi senza seguito per attività antifrode;
- e. per i quali sono state presentate denunce/querele;
- f. oggetto di disconoscimento

3. Il prospetto denominato «MANFR_S2P2» (allegato 2) contiene i dati di cui sopra riferiti ai sinistri gestiti nell'ambito della CARD.

4. Il prospetto denominato «MANFR_S3P1» (allegato 3) contiene i dati aggregati sulle denunce o querele relative ai sinistri, la successiva partecipazione dell'impresa ai procedimenti e al relativo esito.

5. Il prospetto denominato «MANFR_S3P2» (allegato 4) contiene i dati aggregati sulle denunce o querele riferiti ai contratti e alla documentazione contrattuale, anche con riferimento ai contratti annullati per furto d'identità e intestazione fittizia.

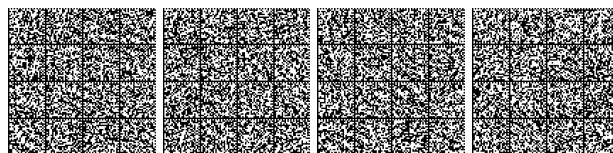
6. Il questionario (allegato 5) contiene le informazioni relative al sistema organizzativo aziendale e alle procedure, anche di natura informatica, adottati dall'impresa per prevenire e contrastare il rischio frode sia in fase di assunzione dei contratti sia di liquidazione dei sinistri.

Art. 6.

Modalità e termini

1. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese comunitarie ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica trasmettono la relazione, approvata dall'organo amministrativo, entro il 31 maggio di ogni anno.

2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese comunitarie abilitate che nel corso dell'esercizio di riferimento abbiano gestito esclusi-



vamente sinistri senza stipulare nuovi contratti sono esonerate dall'obbligo di invio dell'allegato 4 di cui all'art. 5.

3. Le imprese di assicurazione in Italia e le imprese comunitarie che, benché autorizzate o abilitate, non abbiano esercitato il ramo nel corso dell'esercizio di riferimento sono esonerate dall'invio dei modelli di cui all'art. 5.

4. Le modalità tecniche di trasmissione dei prospetti e del questionario sono riportate nel documento denominato «Istruzioni per la trasmissione informatica dei dati relativi al regolamento concernente la predisposizione del modello di relazione sull'attività antifrode», unitamente a un prospetto in formato excel esemplificativo del tracciato dati, presenti entrambi nel sito dell'IVASS nella sezione dedicata alle banche dati R.C. auto e Antifrode.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono abrogati il regolamento Isvap del 9 agosto 2012, n. 44 ed il provvedimento IVASS del 19 marzo 2013, n. 1.

Art. 8.

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2026

*p. Il Direttorio integrato
Il governatore
della Banca d'Italia*
PANETTA

26A05162

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Colecalciferolo EG Stada Italia».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 293/2026 del 25 settembre 2026

Codice pratica: AIN/2024/2391.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale COLECALCIFEROLO EG STADA ITALIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano - Italia.

Confezioni:

«20000 UI capsule molli» 5 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 046178149 (in base 10) 1D17V5 (in base 32);

«20000 UI capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 046178152 (in base 10) 1D17V8 (in base 32);

«50000 UI capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 046178164 (in base 10) 1D17VN (in base 32);

«50000 UI capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 046178176 (in base 10) 1D17W0 (in base 32);

«100000 UI capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 046178188 (in base 10) 1D17WD (in base 32).

Principio attivo: colecalciferolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Doppel Farmaceutici S.r.l., via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.



Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05225

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Vibon».

Estratto determina AAM/AIC n. 294/2026 del 25 settembre 2026

Codice pratica: AIN/2025/528.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VIBON, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano - Italia.

Confezioni:

«20000 UI capsule molli» 5 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 051134082 (in base 10) IJSHN2 (in base 32);

«20000 UI capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 051134094 (in base 10) IJSHNG (in base 32);

«50000 UI capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 051134106 (in base 10) IJSHNU (in base 32);

«50000 UI capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 051134118 (in base 10) IJSHP6 (in base 32);

«100000 UI capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051134120 (in base 10) IJSHP8 (in base 32).

Principio attivo: colecalciferolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Doppel Farmaceutici S.r.l., via Martiri delle Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (PC) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE è pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05226

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Anorsia»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 295/2026 del 25 settembre 2026

Codice pratica: AIN/2025/529.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ANORSIA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano - Italia.

Confezioni:

«20000 UI capsule molli» 5 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 051135085 (in base 10) IJSJMF (in base 32);

«20000 UI capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 051135097 (in base 10) IJSJMT (in base 32);

«50000 UI capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 051135109 (in base 10) IJSJN5 (in base 32);

«50000 UI capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 051135111 (in base 10) IJSJN7 (in base 32);

«100000 UI capsule molli» 2 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051135123 (in base 10) IJSJNM (in base 32).

Principio attivo: colecalciferolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Doppel Farmaceutici S.r.l., via Martiri delle Foibe, 1 - 29016 Cortemaggiore (PC) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

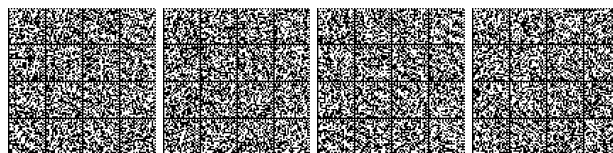
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE è pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).



Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05227

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di exemestane, «Inibarix»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 297/2026 del 25 settembre 2026

Codice pratica: DC/2025/020.

Procedura europea n. HR/H/0304/001/DC switch di RMS n. IT/H/1105/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale INIBARIX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farma Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Farfisa 18 - 60021, Camerano, Italia.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051884017 (in base 10) 1KHCZK (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051884029 (in base 10) 1KHCZX (in base 32).

Principio attivo: exemestane.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Genepharm S.A., 18th km Marathonos Avenue, Pallini, 153 51, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso

in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 13 aprile 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05228

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metronidazolo, «Metronidazolo Kabi».

Estratto determina AAM/PPA n. 530/2026 del 25 settembre 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale METRONIDAZOLO KABI nella confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle già autorizzate.

Confezione: «500 mg/100 ml soluzione per infusione» 40 flaconi in polietilene da 100 ml - A.I.C. n. 038669038 (base 10) 14W2RG (base 32).

Principio attivo: metronidazolo.

Codice pratica: N1B/2026/332.



Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., codice fiscale 03524050238, con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre, 41 - 37063 - Isola della Scala, VR, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«OSP» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05229

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di filgrastim (fattore umano ricombinante metionilato stimolante le colonie granulocitarie), «Granulokine».

Estratto determina AAM/PPA n. 532/2026 del 25 settembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato di riferimento (RMS):

Una variazione di tipo II, C.I.4: modifica dei paragrafi 4.4. e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente agli eventi avversi aortite e arterite dei vasi di medio e grande calibro, relativamente al medicinale GRANULOKINE (A.I.C. 027772) per le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura: NL/H/4571/001-003/II/159.

Codice pratica: VC2/2026/60.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Minervum 7061, NL-4817ZK - Breda, Paesi Bassi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05230

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi, «Balik».

Estratto determina AAM/PPA n. 536/2026 del 25 settembre 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, Q.II.e.6.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale BALIK anche nella confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle autorizzate.

Confezione: «1000 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 050561036 (base 10) 1J700D (base 32).

Principio attivo: esteri etilici di acidi grassi poliinsaturi.

Codice pratica: N1B/2026/713.

Titolare A.I.C.: Medinitaly Pharma Progress S.r.l., codice fiscale 08854481002, con sede legale e domicilio fiscale in via Alberico II, 35, 00193 - Roma (RM) Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C» (nn) classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05231



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di abiraterone, «Abiraterone Sun».

Estratto determina AAM/PPA n. 537/2026 del 25 settembre 2026

È autorizzata una variazione di tipo IAIN, B.II.e.6.a la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale ABIRATERONE SUN anche nelle confezioni di seguito specificate in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C. 050293048 - «500 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVDC/PE/PVC/AL (codice base 32 1HYU9S);

A.I.C. 050293051 - «500 mg compresse rivestite con film» 60 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVDC/PE/PVC/AL (codice base 32 1HYU9V);

A.I.C. 050293063 - «500 mg compresse rivestite con film» 120 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVDC/PE/PVC/AL (codice base 32 1HYUB7).

Principio attivo: abiraterone.

Codice di procedura: DE/H/6983/001/IA/002.

Codice pratica: C1A/2022/3653.

Titolare A.I.C.: Sun Pharma France, con sede legale e domicilio fiscale in 31 rue Des Poissonniers, 92200 - Neuilly Sur Seine, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RNRL» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (oncologo, urologo).

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05232

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di flurbiprofene, «Benactivdol Gola» e «Benactivdolmed».

Estratto determina AAM/PPA n. 538/2026 del 25 settembre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato di riferimento (RMS):

Una variazione di tipo II, C.I.6.a - modifica dell'indicazione terapeutica - aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di una approvata:

BENACTIVDOL GOLA:

l'indicazione è pertanto modificata

da:

«Benactivdol Gola» è indicato per il trattamento sintomatico di breve durata del dolore acuto nel mal di gola negli adulti

a:

«Benactivdol Gola» è indicato per il trattamento sintomatico di breve durata del dolore acuto nel mal di gola negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore ai dodici anni;

BENACTIVDOLMED:

l'indicazione è pertanto modificata

da:

«Benactivdolmed» è indicato per il trattamento sintomatico di breve durata del dolore acuto nel mal di gola negli adulti

a:

«Benactivdolmed» è indicato per il trattamento sintomatico di breve durata del dolore acuto nel mal di gola negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore ai dodici anni.

Vengono pertanto apportate modifiche ai paragrafi n. 4.1, 4.2 e 4.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed alle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette,

relativamente ai medicinali «Benactivdol Gola» (A.I.C. n. 043050) e «Benactivdolmed» (A.I.C. n. 048231) per le descritte forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

«Benactivdol Gola» (A.I.C. n. 043050):

A.I.C.: 043050018 - «8,75 mg/dose spray per mucosa orale» 15 ml in flacone HDPE;

«Benactivdolmed» (A.I.C. n. 048231):

A.I.C.: 048231017 - «8,75 mg/ml spray per mucosa orale gusto limone e miele» 1 flacone in HDPE da 15 ml/83 erogazioni con pompa dosatrice.

Codice pratica: VC2/2025/274.

Codice procedura: NL/H/XXXX/WS/1090.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a., codice fiscale 06325010152, con sede legale e domicilio fiscale in via Spadolini n. 7 - 20141 - Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05233

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acetilsalicilato di D,L-lisina, «Cardirene».

Estratto determina AAM/PPA n. 539/2026 del 25 settembre 2026

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale CARDIRENE (A.I.C. n. 028717) per le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Una variazione di Tipo II, C.I.4: aggiornamento degli stampati in linea con le informazioni relative al rischio di oligoidramnios a partire dalla ventesima settimana di gravidanza, come indicato nella minuta del CMDh (EMA/CMDh/492082/2024).

Vengono pertanto modificati i paragrafi n. 4.3 e 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Codice pratica: VN2/2025/108.

Numero procedura: FR/H/xxxx/WS/531.

Titolare A.I.C.: Substipharm, con sede legale e domicilio fiscale in 24 Rue Erlanger, 75016 Parigi, Francia (FR).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05234

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare della denominazione di origine protetta (DOP) dei prodotti agricoli «Mela Val di Non», ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e del decreto 22 dicembre 2025.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 11, comma 1, e 22, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2025:

a) si avvisa che è stata presentata una domanda di modifica ordinaria del disciplinare della denominazione di origine protetta (DOP) dei prodotti agricoli «Mela Val di Non» e che i documenti previsti dal combinato disposto degli articoli 11, comma 1, e 22, comma 5, del decreto ministeriale 22 dicembre 2025, sono stati pubblicati in data 25 settembre 2026 sul sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nella sezione «Pubblicità legale»;

b) si avverte che qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio nazionale, entro il termine perentorio di un mese dalla suddetta data di pubblicazione della domanda sul sito *internet* del Ministero, può presentare opposizione alla domanda presso il Ministero. L'opposizione, da redigere in conformità al modello previsto nell'allegato VII/C al decreto ministeriale 22 dicembre 2025, è trasmessa, a pena di irricevibilità, all'indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it

c) il collegamento ipertestuale alla pagina del sito *internet* del Ministero in cui i documenti di cui alla lettera a) sono pubblicati è il seguente: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25207>

Le informazioni relative al presente procedimento ed il provvedimento conclusivo dello stesso saranno pubblicati esclusivamente sulla pagina sopra indicata del sito *internet* del Ministero.

26A05148

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M. 19 MARZO 2026
«UEFA EURO 2032»

Autorizzazione unica, sul progetto presentato dalla società proponente «A.S. Roma S.r.l.», relativo alla realizzazione e gestione di un nuovo stadio di calcio nell'area di Pietralata, in Roma.

Con ordinanza n. 3 del 28 settembre 2026 il Commissario straordinario per la realizzazione e il compimento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2026, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, l'autorizzazione unica per la realizzazione dell'intervento, dichiarato di preminente interesse strategico nazionale con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze il 9 giugno 2026, per la realizzazione e gestione di un nuovo stadio di calcio nell'area di Pietralata in Roma, presentato dalla società «A.S. Roma S.r.l.» il 18 maggio 2026.

Il testo integrale dell'ordinanza n. 3 del 28 settembre 2026 è disponibile sul seguente indirizzo web:

<https://www.comune.roma.it/web/it/nuovo-stadio-a-pietralata.page>

26A05264

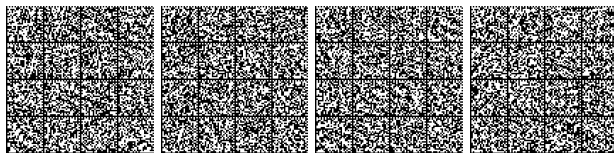
MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-233) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 1 0 0 7 *

€ 1,00

